

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 9/TFN – Sezione Vertenze Economiche (2018/2019)

#### TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 5/TFN-SVE - RIUNIONE DEL 16.10.2018

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 16 ottobre 2018, ha assunto le seguenti decisioni:

#### I° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Marco Baliva **Vice Presidente**, Avv. Roberto Pellegrini, Avv. Flavia Tobia, Avv. Marina Vajana **Componenti**; con l'assistenza alla segreteria di Salvatore Floriddia, Antonella Sansoni e Nicola Terra.

#### 1) RECLAMO N° 1 DELLA SOCIETÀ US SESTESE CONTRO LA SOCIETÀ ACD ACADEMY LEGNANO CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 813 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE CAZACU GRACOS), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E DEL 13.06.2018.

Con reclamo del 29 giugno 2018 la US Sestese Calcio ha impugnato la delibera della Commissione Premi, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 11/E del 13 giugno 2018 (trasmesso alle parti in data 29/30 giugno 2018), con la quale la Società reclamante è stata condannata al pagamento dell'importo totale di € 3.412,50, di cui € 2.730,00 a titolo di premio di preparazione, in favore della ACD Academy Legnano Calcio in relazione al tesseramento del calciatore Cazacu Dragos, ed € 682,50 a titolo di penale da corrispondersi in favore della FIGC.

A sostegno del proprio reclamo la US Sestese Calcio produceva liberatoria del 20 aprile 2018 debitamente firmata dalla controparte e vistata dal competente delegazione provinciale FIGC.

Ancora poi la reclamante esponeva che la medesima liberatoria veniva inviata via fax alla Commissione Premi in data 3 maggio 2018, dunque ben prima dell'adozione della decisione oggi impugnata.

La ACD Academy Legnano Calcio non faceva pervenire controdeduzioni.

La vertenza è stata discussa e decisa nella riunione del 16 ottobre 2018.

Il reclamo merita di essere accolto.

Risulta invero in atti che, con regolare liberatoria del 20 aprile 2018 (munita di autentica della competente delegazione provinciale FIGC), la ACD Academy Legnano Calcio abbia dichiarato di non aver nulla a che pretendere in relazione al premio di preparazione del calciatore Cazacu Dragos; tale liberatoria risulta poi anche inviata a cura delle parti alla Commissione Premi in data antecedente alla decisione oggi impugnata.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,  
accoglie il reclamo presentato dalla Società US Sestese e, per l'effetto, annulla l'impugnata  
decisione della Commissione Premi.

Nulla per la tassa.

**2) RECLAMO N° 2 DELLA SOCIETÀ ACD IMOLESE FM AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE  
ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON LA CALCIATRICE  
ZANDOMENICHI SAMANTHA, PUBBLICATA NEL C.U. 348/CAE-LND del 26.6.2018.**

Con atto trasmesso a mezzo pec in data 02 luglio 2018, la ACD Imolese FM ha impugnato dinanzi  
a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche la decisione della  
Commissione Accordi Economici, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 348/CAE-LND del  
26.06.2018, con la quale la Società reclamante è stata condannata al pagamento in favore della  
calciatrice Samantha Zandomenichi dell'importo di € 712,90, a saldo della somma alla stessa  
dovuta a fronte dell'accordo economico inter partes per la stagione sportiva 2017/2018.

A sostegno del proprio reclamo, la ACD Imolese FM, preso atto della inammissibilità per decadenza  
dei termini della propria costituzione innanzi la CAE, dalla quale era scaturita giustamente la  
decisione oggi impugnata, rilevava di non dovere alcuna differenza di compenso alla calciatrice per  
le motivazioni già espresse nella raccomandata del 25/01/2018, ma senza la produzione della  
suddetta, e riteneva, pertanto, la richiesta della calciatrice priva di ogni fondamento.

Ritualmente notiziata del reclamo, la calciatrice Samantha Zandomenichi controdeduceva  
eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ricorso per violazione del principio del  
contraddittorio e violazione dell'art. 25bis n. 5 del Regolamento LND e per genericità ex art. 33  
comma 6 CGS, nonché la sua temerarietà, e ne chiedeva il rigetto con conferma della decisione  
impugnata.

La vertenza è stata quindi discussa e decisa nella riunione del 16 ottobre 2018.

Il reclamo è infondato, generico ed inammissibile.

Preliminarmente, deve rilevarsi che corretta è la decisione della CAE laddove ha ritenuto in quella  
sede la inammissibilità della costituzione della odierna reclamante, essendo pervenute le  
controdeduzioni della Società solo in data 29/05/2018, e cioè oltre i termini di rito; eccezione  
ribadita anche in questa sede dalla calciatrice, che ha precisato di non aver avuto contezza delle  
stesse, se non all'udienza di discussione innanzi la CAE , pertanto, non accettando il  
contraddittorio con la Società.

Considerata, pertanto, la inammissibilità delle controdeduzioni dinanzi alla Commissione Accordi  
Economici L.N.D., la ACD Imolese FM si è così preclusa la possibilità di proporre eccezioni o  
doglianze in appello, che ben avrebbe potuto e dovuto formulare in primo grado, le quali, se  
introdotte, restano assorbite poiché tardive e quindi inammissibili, in quanto proposte per la prima  
volta in questa sede di gravame.

In ogni caso, nel caso di specie, le doglianze proposte in questa sede, oltre a essere generiche e  
tardive, sarebbero anche sfornite di prova, non risultando sufficiente il generico richiamo alla  
raccomandata del 25/01/2018 indicata, peraltro neppure prodotta.

Tanto premesso,

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla Società ACD Imolese FM e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE - LND.

Dispone addebitarsi la tassa.

**3) RECLAMO N° 5 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI GRAGNANO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE KONATE AMARA, PUBBLICATA NEL C.U. 348/CAE-LND del 26.6.2018.**

Ordinanza.

**4) RECLAMO N° 6 DELLA SOCIETÀ ASD WOMAN NAPOLI C5 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON LA CALCIATRICE CAPALBO LUIGINA, PUBBLICATA NEL C.U. 348/CAE-LND del 26.6.2018.**

Con reclamo trasmesso a mezzo Pec in data 03 luglio 2018, la ASD Woman Napoli Calcio a 5 ha adito questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici del 26 giugno 2018, con la quale la suddetta Società è stata condannata al pagamento in favore della calciatrice Luigina Capalbo dell'importo di euro 4.350,00, a saldo della somma alla stessa dovuta in forza dell'accordo economico inter partes per la stagione sportiva 2016/2017.

A sostegno del proprio reclamo, la ASD Woman Napoli Calcio a 5 eccepisce, in via pregiudiziale e preliminare, la inammissibilità ed improcedibilità del ricorso promosso dalla giocatrice in primo grado, per omesso/tardivo deposito dell'accordo nei modi, forme e termini stabiliti dall'art. 94 ter, comma 2, delle NOIF.

In subordine e nel merito, la Società reclamante rileva che la calciatrice Luigina Capalbo avrebbe interrotto arbitrariamente le proprie prestazioni professionali dal mese di novembre 2016, e che, di conseguenza, la ASD Woman Napoli Calcio a 5 avrebbe presentato formale denuncia alla Procura Federale per l'irrogazione di sanzioni disciplinari a carico della giocatrice, con conseguente apertura di indagine federale ancora in corso.

Conclude, pertanto, la ASD Woman Napoli Calcio a 5, chiedendo in via preliminare di dichiarare inammissibile o irricevibile il ricorso presentato innanzi la CAE dalla giocatrice per omesso e/o tardivo deposito dell'accordo economico, con conseguente annullamento della decisione impugnata, sempre in via preliminare la sospensione del procedimento in attesa dell'esito dell'indagine federale sopra descritta e, nel merito, l'annullamento della decisione impugnata o, in via subordinata, la riduzione dell'importo di euro 1.450,00 già corrisposta.

Ritualmente notiziata del reclamo, la calciatrice Luigina Capalbo ha inviato tempestive controdeduzioni, con la quale eccepisce, in primo luogo, l'avvenuto deposito con raccomandata AR spedita in data 14 settembre 2016, e ricevuta il successivo 16, dell'accordo economico sottoscritto tra le parti.

Nel merito ribadisce la mancata formale contestazione da parte della Società reclamante delle assenze della calciatrice, sottolineando che la Società sarebbe stata a conoscenza delle condizioni di salute dell'atleta; condizioni tali da giustificare le assenze sopra descritte, ma non il mancato pagamento degli importi concordati, in virtù di quanto espressamente previsto dall'art. 4 dello stesso accordo economico ai sensi dell'art. 94 ter NOIF.

Rileva, ancora, la calciatrice la natura dilatoria della denuncia presentata dalla Società reclamante presso la Procura Federale, peraltro, come accertato dalla stessa CAE presentata molti giorni dopo la proposizione del ricorso da parte della calciatrice innanzi alla stessa, opponendosi di conseguenza alla richiesta di sospensione formulata di controparte.

Conclude, pertanto, chiedendo in via preliminare che sia dichiarata la tempestività del deposito dell'accordo economico, con rigetto delle eccezioni della reclamante e, nel merito, la conferma della decisione impugnata o, in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui venisse ritenuto che l'infortunio si fosse protratto per oltre sei mesi, la riduzione dell'importo da corrispondere a saldo nella misura di € 870,00.

Alla riunione del 16 ottobre a seguito della discussione, il ricorso è stato quindi trattenuto in decisione.

Il reclamo è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.

Preliminarmente si precisa, come anche è dato evincere nella decisione oggi impugnata, che la vertenza ritorna all'esame di questo Tribunale, innanzi al quale era stata impugnata la precedente decisione della CAE favorevole alla calciatrice, pubblicata nel C.U. 139/CAE-LND del 9.11.2017, e che lo stesso Tribunale, all'udienza del 26 marzo 2018, accertata la irregolarità del contraddittorio, aveva annullato l'impugnata decisione e rimesso gli atti alla CAE – LND per la sola convocazione e l'esame del merito.

Invero dalla documentazione in atti risultava provato che la comunicazione della data di discussione del ricorso era stata trasmessa dalla CAE ad un indirizzo (la sede della Società) diverso da quello indicato dalla Società reclamante quale domicilio eletto (lo studio del difensore), con conseguente mancato rispetto del contraddittorio tra le parti.

Fermo quanto sopra, devono comunque essere disattesi i motivi di gravame formulati dalla reclamante.

Dagli atti di causa risulta il tempestivo deposito dell'accordo economico da parte della calciatrice, risultando lo stesso sottoscritto in data 01 settembre 2016 e depositato dalla calciatrice a mezzo posta indirizzata alla FIGC Divisione Calcio a 5 in data 14 settembre 2016.

Invero, come prevede il novellato art. 94 ter al comma 2, *“Gli accordi relativi ai Campionati Nazionali Maschili e Femminili di Calcio a Cinque ed ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile devono essere depositati entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione dei medesimi accordi economici. Il deposito dei suddetti accordi economici deve essere effettuato a cura della Società presso i Dipartimenti o la Divisione competenti, con contestuale comunicazione al calciatore/calciatrice. Qualora la Società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento può essere effettuato dal calciatore/calciatrice entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini.”*

Quindi, in ogni caso anche se ciò non riguarda il caso in esame, diversamente da quanto affermato da parte reclamante, semmai il calciatore avrebbe 15 giorni in più, oltre il termine assegnato alla Società, per depositare l'accordo nel caso nel caso in cui non vi provveda la Società.

Tanto premesso, risulta altresì infondato anche il secondo motivo di gravame.

Invero si rileva che le censure avanzate dal reclamante sodalizio sportivo attengano alla materia disciplinare, di cui peraltro risulta in atti sia stata investita la Procura Federale in data successiva alla presentazione del primo ricorso alla CAE, e non a quella economica di competenza di questo Tribunale, con conseguente rigetto anche della istanza di sospensione formulata dalla reclamante.

La decisione della C.A.E. risulta, pertanto, correttamente adottata.

Tanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Woman Napoli C5 e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE – LND.

Dispone addebitarsi la tassa.

**5) RECLAMO N°. 11 DELLA SOCIETÀ AC CHIEVO VERONA 1929 SRL CONTRO LA SOCIETÀ FC PRO VERCELLI 1892 SRL AVVERSO LA COMUNICAZIONE LNPA – UFFICIO TESSERAMENTO CON LA QUALE È STATO RICONOSCIUTO IL PREMIO DI RENDIMENTO – CALCIATORE BANI MATTIA.**

Con ricorso n. 11 pervenuto il 10.7.18 la Società AC Chievo Verona adiva lo scrivente Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, impugnando la certificazione della LNPA Ufficio Tesseramenti del 4.7.18, con la quale, la stessa indicava in € 600.000,00 il premio di rendimento conseguente al verificarsi delle condizioni previste dell'accordo n. 185/A stipulato tra le parti, con il quale l'atleta Mattia Bani veniva trasferito dalla FC Pro Vercelli 1892 Srl alla AC Chievo Verona.

Assumeva la Società ricorrente che la impugnata certificazione della LNPA Ufficio Tesseramenti sarebbe invalida e inefficace perché non motivata; assumeva altresì che l'atleta Bani non avrebbe partecipato a nessuna gara di Serie A nella stagione 2016-2017, né che sarebbe stato inserito nella lista ex C.U. 83/2014 per quella stagione, e quindi che l'accordo 185/A sarebbe stato reso inefficace dall'accordo successivo n. 727/A del 29.7.16 con il quale l'atleta Bani veniva trasferito, a titolo temporaneo dalla AC Chievo Verona alla FC Pro Vercelli 1892 Srl.

Contestava infine che l'accordo n. 185/A, ove valido, sarebbe stato mal interpretato, poiché ciascuna delle pattuizioni indicate doveva intendersi esclusiva al suo verificarsi, senza pertanto cumulo tra di esse. Insisteva e concludeva per l'annullamento e la revoca della suddetta certificazione.

Si costituiva tempestivamente la Società FC Pro Vercelli 1892 Srl, la quale contestava le argomentazioni e la domanda della ricorrente, assumendo che la certificazione della LNPA non dovesse essere motivata, che l'accordo del 29.7.2016 n. 727/A. non derogasse ma integrasse il precedente accordo n. 185/A, e che infine le pattuizioni contenute nell'accordo 185/A dovessero intendersi cumulate fra loro.

Alla udienza del 16.10.18 la vertenza veniva trattata alla presenza di procuratori delle parti, che si riportavano ai propri scritti difensivi, e, all'esito della discussione, veniva decisa.

Occorre preliminarmente richiamare i fatti decisivi che hanno dato sfogo alla controversia, che qui ci occupa.

In data 28.7.2016 le Società AC Chievo Verona e FC Pro Vercelli 1892 Srl concordavano la cessione del contratto relativo al calciatore Mattia Bani dalla FC Pro Vercelli 1892 Srl alla AC Chievo Verona, convenendo il pagamento dell'accordo attraverso un meccanismo comprendente anche un premio di rendimento, differito nel tempo e condizionato ed ancorato ad una serie di eventi, strettamente legati alla attività agonistica dell'atleta, e ai risultati conseguiti.

Segnatamente le pattuizioni relative all'aspetto economico dell'accordo erano così convenute:

1. € 100.000 (centomila/00) qualora il calciatore sia inserito nella lista dell'AC Chievo Verona ex CU 83 del 20.11.2014 al termine della sessione estiva del calciomercato.
2. € 150.000 (centocinquantamila/00) alla 1^ presenza in Serie A con il Chievo Verona
3. € 50.000 (cinquantamila/00) alla 3^ presenza in Serie A con il Chievo Verona

4. € 50.000 (cinquantamila/00) alla 5<sup>a</sup> presenza in Serie A con il Chievo Verona
5. € 75.000 (settantacinquemila/00) alla 6<sup>a</sup> presenza in Serie A con il Chievo Verona
6. € 75.000 (settantacinquemila/00) alla 11<sup>a</sup> presenza in Serie A con il Chievo Verona
7. € 100.000 (centomila/00) alla 15<sup>a</sup> presenza in Serie A con il Chievo Verona
8. € 100.000 (centomila/00) alla 20<sup>a</sup> presenza in Serie A con il Chievo Verona
9. € 150.000 (centocinquantamila/00) alla 25<sup>a</sup> presenza in Serie A con il Chievo Verona
10. € 150.000 (centocinquantamila/00) alla 30<sup>a</sup> presenza in Serie A con il Chievo Verona

In caso di futura vendita ad un terzo club l'A C Chievo Verona riconoscerà alla ProVercelli FC una somma pari al 50% del ricavato.

L'A C Chievo Verona riconoscerà alla ProVercelli la percentuale dovuta una volta che l'A C Chievo Verona avrà incassato l'intero corrispettivo pattuito o nei casi di pagamenti rateali la percentuale sarà corrisposta secondo la medesima rateizzazione del trasferimento.

Il giorno successivo le stesse parti convenivano il trasferimento dell'atleta Mattia Bani dalla AC Chievo Verona alla FC Pro Vercelli 1892 Srl a titolo temporaneo e gratuito per la successiva stagione 2016/2017.

Al termine della stessa il calciatore Mattia Bani rientrava dal cd prestito al AC Chievo Verona, e, nella successiva stagione 2017-2018, veniva inserito nella lista ex C.U 83/2014 al termine della sessione estiva del calcio mercato, e nella medesima stagione partecipava a n.16 partite ufficiali con il AC Chievo Verona in Serie A.

Di tanto la Lega Serie A dava certificazione con l'atto qui impugnato.

Posta la premessa in fatto, è opportuno analizzare le censure proposte dalla Società ricorrente alla certificazione impugnata.

Assume la AC Chievo Verona che il provvedimento della Lega Serie A sarebbe nullo, e comunque viziato, perché privo di qualsiasi parte motiva, laddove i provvedimenti decisori dovrebbero essere supportati da adeguata motivazione.

La contestazione è infondata; la certificazione della LNPA non è un provvedimento giurisdizionale, ma strettamente amministrativo, sicché esso non deve essere necessariamente motivato.

D'altra parte, e nella fattispecie in esame, la LNPA si è limitata correttamente ad indicare il premio di rendimento conseguente al numero delle partite nelle quali il calciatore ha giocato, applicando il risultato di tale verifica alle clausole convenute.

Nel merito la Società AC Chievo Verona sostiene che l'atleta, nella stagione 2016-2017, immediatamente successiva all'accordo stesso, non avrebbe giocato nessuna partita in Serie A; sostiene altresì che lo stesso atleta non sarebbe stato quindi inserito nella lista ex CU 83/2014; assume che l'accordo stipulato il 29.7.2016, giorno successivo a quello qui impugnato, avrebbe avuto lo scopo di novare il patto negoziale, convenuto il giorno precedente, rendendo di fatto inefficaci le clausole economiche ivi convenute.

Le censure delle quali le prime due tra loro collegate, sono infondate.

È evidente e incontrovertito che la pattuizione del 29.7.2016 (accordo per la cessione temporanea del calciatore) non elida quella del 28.7.2016, precedente, ma la integri, e che i due accordi siano rivolti a valorizzare e aiutare la crescita del giovane atleta.

La AC Chievo Verona, con la pattuizione del 28.7.2016 si è voluta assicurare la titolarità del contratto con il calciatore, nel mentre la FC Pro Vercelli 1892 Srl si è, nel contempo, assicurata il compenso economico, rivolto, attraverso un meccanismo di premio di rendimento, crescente,

legato alle partecipazioni dell'atleta al campionato di Serie A, ad ottenere un incremento del corrispettivo pattuito.

Parimenti, e sempre all'interno del complessivo accordo, le parti hanno evidentemente convenuto che fosse utile alla crescita del giovane atleta, giocare un altro anno presso la FC Pro Vercelli 1892 Srl, piuttosto che rischiare "la panchina" alla prima esperienza in Serie A.

In questa logica, è coerente assumere che l'intento del AC Chievo Verona fosse quello di assicurarsi la proprietà del cartellino, facendo però fare ancor gavetta all'atleta nella Serie inferiore, e l'intento della FC Pro Vercelli 1892 Srl, fosse quello di assicurarsi la cessione dell'atleta attraverso un meccanismo di pagamento che ne valorizzasse le qualità, scommettendo sul suo futuro presso una Società di Serie A, e nel contempo di poterlo utilizzare ancora per un anno nella propria categoria di appartenenza.

Ma anche volendo restare alle clausole stesse, la riflessione non muta di segno. Nel secondo, immediato accordo non si fa menzione del precedente precisando, per ipotesi, di superarlo e renderlo inefficace, o comunque indicando che esso possa ritenersi incompatibile con il precedente. *Cass. Civ., Sez. III, 09-03-2010, n. 5665. Le variazioni di misura del canone e la modificazione del termine di scadenza non sono in sé indice della novazione di un rapporto di locazione, trattandosi di modificazioni accessorie della correlativa obbligazione che non rilevano ai fini della configurabilità della novazione oggettiva del rapporto obbligatorio, la quale postula, oltre all'aliquid novi, l'animus novandi (inteso come manifestazione inequivoca dell'intento novativo) e la causa novandi (intesa come interesse comune delle parti all'effetto novativo); l'accertamento che su tali tre elementi compia il giudice di merito è incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato.*

Vedasi altresì la pattuizione conclusiva dell'accordo del 29.7.16 che conferisce alla FC Pro Vercelli 1892 Srl un diritto di opzione per € 5.000.000,00 e alla AC Chievo Verona un diritto di controopzione per sole € 1.000,00, che rende evidente l'intento complessivo delle parti.

Tutto ciò in perfetta coerenza con i parametri interpretativi che la Suprema Corte ha indicato relativamente alla comune intenzione delle parti e alle clausole da esse predisposte. Per tutte, *Cass. Civ. [Ord.], Sez. Trib., 30-01-2018, n. 2267.*

*Alla luce del principio enunciato dall'art. 1363 c.c., il giudice non può, nella interpretazione dei contratti arrestarsi ad una considerazione «atomistica» delle singole clausole, neppure quando la loro interpretazione possa essere compiuta, senza incertezze, sulla base del «senso letterale delle parole», poiché anche questo va necessariamente riferito all'intero testo della dichiarazione negoziale, onde le varie espressioni che in essa figurano vanno coordinate fra loro e ricondotte ad armonica unità e concordanza.*

E ancora *Cass. Civ. Sez. III, 19-03-2018, n. 6675. In tema di interpretazione del contratto, l'elemento letterale, sebbene centrale nella ricerca della reale volontà delle parti, deve essere riguardato alla stregua di ulteriori criteri ermeneutici e, segnatamente, dell'interpretazione funzionale, che attribuisce rilievo alla causa concreta del contratto ed allo scopo pratico perseguito dalle parti, oltre che dell'interpretazione secondo buona fede, che si specifica nel significato di lealtà e si concreta nel non suscitare falsi affidamenti e nel non contestare ragionevoli affidamenti ingenerati nella controparte.*

Corte Federale D'appello FIGC – Com. Uff. n. 047/CFA (2017/2018) - Appello AS Soma Spa avverso il riconoscimento del premio di rendimento relativo al calciatore Adem Ljajic in favore della Società AC Fiorentina: ..... *Cfr. La lettera del testo contrattuale sopra ricordato, in altri termini, lascia fuori*

*(i.e. esclude) la possibilità di considerare utilmente, ai fini del sorgere dell'obbligo di corrispondere il premio in questione, avvenimenti eventuali e successivi alla redazione della classifica finale del campionato di Serie A. In tal senso, infatti, «la comune intenzione dei contraenti deve essere ricercata avendo riguardo al senso letterale delle parole da verificare alla luce dell'intero contesto negoziale ai sensi dell'art. 1363 c.c., nonché ai criteri d'interpretazione soggettiva di cui agli artt. 1369 e 1366 c.c., e volti, rispettivamente, a consentire l'accertamento del significato dell'accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta e ad escludere - mediante comportamento improntato a lealtà ed a salvaguardia dell'altrui interesse - interpretazioni cavillose deponenti per un significato in contrasto con gli interessi che le parti hanno voluto tutelare mediante la stipulazione negoziale» (così, di recente, Cassazione civ., sez. II, 28/03/2017, n. 7927).*

*E ancora L'interpretazione del contratto è, come noto, da un punto di vista logico, un percorso circolare che impone all'interprete, dopo aver compiuto l'esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l'intenzione delle parti e quindi di verificare se quest'ultima sia coerente con le parti restanti del contratto e con la condotta delle stesse. Siffatta indagine conduce chiaramente ed agevolmente al risultato di cui si è detto, ossia che il tenore letterale della disposizione contrattuale in esame, anche alla luce di una lettura complessiva del testo negoziale in materia di premi, della ratio dell'accordo e degli interessi che le parti hanno voluto salvaguardare con la disciplina di cui trattasi, ancora la maturazione del c.d. premio di rendimento in questione al mero raggiungimento di una data posizione in classifica che sia tale da consentire la partecipazione alla Europa League.*

In conclusione sul punto, è di tutta evidenza l'unicità del complessivo accordo, sviluppatosi attraverso la pattuizione del 28.7.2016, con trasferimento a titolo definitivo a favore del AC Chievo Verona e, con la successiva pattuizione del giorno dopo, con il ritrasferimento a titolo temporaneo a favore della FC Pro Vercelli 1892 Srl.

Per la valutazione e quantificazione del premio di rendimento occorre far riferimento all'accordo del 28.7.2016, ritenendolo efficace a decorrere dalla cessazione del trasferimento a titolo temporaneo e quindi dal ritorno dell'atleta tra le file dell'AC Chievo Verona.

Da ciò consegue che, certamente, nella stagione 2016-2017 l'atleta Bani non possa aver giocato nessuna partita in Serie A con la AC Chievo, in quanto trasferito a titolo temporaneo alla FC Pro Vercelli 1892 Srl, e che l'efficacia dell'accordo del 28.7.2016, debba ritenersi riferita alla prima e successiva stagione (2017-2018) nella quale l'atleta sarebbe rimasto nelle file del AC Chievo e da questa utilizzato.

È parimenti infondata la censura, proposta dall' AC Chievo Verona, in via subordinata, e avente ad oggetto l'erronea interpretazione da parte delle Lega di Serie A dell'accordo del 28.7.2016, laddove si stabilisce il cumulo di ciascun importo pattuito per il raggiungimento di ciascun risultato pattuito.

Sostiene infatti l'AC Chievo Verona che le parti avrebbero effettivamente pattuito che ciascun premio sarebbe stato autonomo, non cumulabile, sicché l'importo indicato dalla Lega di Serie A, che somma le singole voci economiche legate al raggiungimento di ciascun obiettivo, sarebbe erroneo. Anche questa censura non coglie nel segno.

È di tutta evidenza, che, nell'ambito complessivo della pattuizione rivolta a valutare e valorizzare le prestazioni del giovane calciatore, le parti abbiano pattuito il premio di rendimento attraverso l'indicazione di una serie di obiettivi, via via crescenti, tali da premiare l'attività di addestramento



e preparazione svolta nel passato dalla FC Pro Vercelli 1892 Srl, e confermata nel gradimento dalla utilizzazione del calciatore stesso nella difficile competizione della Serie A.

Ed allora, volendo seguire il percorso che le parti hanno voluto concordare nella complessa complessiva pattuizione contrattuale, è assolutamente logico che ciascun obiettivo raggiunto sia cumulato al precedente.

Ma si giunge allo stesso risultato, ragionando a contrario, ovvero provando a interpretare il contratto, partendo dal presupposto in base al quale il raggiungimento di un obiettivo escluda gli altri.

Ma così ragionando si giungerebbe al paradosso rappresentato dal fatto che il massimo obiettivo possibile (partecipazione a n. 30 gare di Serie), sarebbe compensato con il pagamento della sola somma incrementativa di € 150.000, nel mentre l'inclusione nella lista di Serie A (senza per ipotesi la successiva partecipazione a nessuna partita) verrebbe gratificata con la somma di € 100.000,00, o ancor più la partecipazione a 6 gare darebbe diritto al premio di € 75.000,00, inferiore al premio convenuto per la sola inclusione nelle liste.

L'assurdità di tale ipotesi è evidente.

Si deve quindi convenire che le parti abbiano convenuto una serie di compensi premianti e crescenti, aggiuntivi, legati al rendimento dell'atleta e al gradimento dello staff dell' AC Chievo Verona, e parametrati alle sue partecipazioni al campionato di Serie A, via via intervenute, e ponendo un tetto massimo alla valutazione del gradimento con un numero finale di partecipazioni (n. 30), e, nel contempo, ponendo un tetto massimo collegato al compenso complessivo eventualmente recuperabile dalla FC Pro Vercelli 1892 Srl pari a complessivi € 1.000.000,00.

E corollario di tale complessa pattuizione è l'ulteriore clausola che stabilisce che, laddove la AC Chievo Verona intendesse cedere il calciatore a titolo definitivo a terza Società, la Pro Vercelli avrebbe diritto ad un'ulteriore quota del corrispettivo rappresentata dalla percentuale del 50% sull'importo tratto da quella successiva cessione.

Tale soluzione è peraltro confortata dalle precedenti decisioni assunte dallo scrivente Tribunale e confermate dalla Corte Federale ( si vedano le decisioni relative alla vicenda Roma/Fiorentina relativamente alla cessione del apporto avente ad oggetto il calciatore Lijaic - Corte Federale del 22.1.2016 e la successiva decisione dello scrivente Tribunale C U 23/2017, nella quale così questo Tribunale argomentava: *Peraltro, questo stesso Tribunale che in altra vertenza pendente tra le stesse parti ed avendo ad oggetto una pretesa creditoria ricavabile dallo stesso contratto, non ha mancato di osservare come " ... l'unica corretta interpretazione che questo Tribunale Federale ritiene di dovere privilegiare è quella letterale che pone in stretta correlazione non già le varie clausole tra loro bensì la singola clausola con il singolo evento in essa previsto ... del resto che non debba rilevare tanto e soltanto ai fini della maturazione del premio il posizionamento in classifica, quanto e soprattutto la partecipazione alla Europa League ..."*.

Tale orientamento veniva confermato anche dalla Corte di Appello Federale, che con decisione del 22 gennaio 2016 affermava come "*... l'unica interpretazione ammissibile, qualora non si voglia cedere nell'arbitrarietà, è quella che condiziona il premio previsto in ogni singolo specifico punto all'evento nel medesimo previsto ..."*)

Le riflessioni che precedono offrono pieno confronto alla valutazione della corretta certificazione formulata dalla LNPA e qui infondatamente impugnata, in realtà immune da vizi ed erronei e come tale da confermarsi in toto.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società AC Chievo Srl e, per l'effetto, conferma la certificazione dell'Ufficio Tesseramento della LNPA.

Nulla per le spese.

Dispone addebitarsi la tassa.

**6) RECLAMO N° 188 DELLA SOCIETÀ US ALESSANDRIA CALCIO 1912 CONTRO LA SOCIETÀ US GAVORRANO 1930 SRL (RICORSO EX ART. 30, COMMA 28, LETT. A CGS – RISARCIMENTO DANNI PER FATTI DI CUI ALL'ART. 14 CGS – DANNI ARRECATI AGLI SPOGLIATOI DELLO STADIO COMUNALE "G. MOCCAGATTA" DI ALESSANDRIA AD OPERA DELLA TIFOSERIA OSPITE IN OCCASIONE DELLA GARA US ALESSANDRIA CALCIO 1912 – US GAVORRANO 1930 SRL DEL 3.12.2017).**

Con reclamo del 29 maggio 2018, la US Alessandria Calcio 1912 adiva questo Tribunale ai sensi del combinato disposto degli artt. 30, comma 28, lett. a) CGS e 14, comma 1, CGS al fine di chiedere la condanna della US Gavorrano 1930 Srl al risarcimento dei danni inferti dai tesserati della medesima US Gavorrano 1930 Srl all'impianto della Società reclamante, lo Stadio Comunale "G. Moccagatta" di Alessandria, in occasione della gara di Campionato di Serie C, Girone A, US Alessandria Calcio 1912 – US Gavorrano 1930 Srl disputata in data 3 dicembre 2017.

Precisava la reclamante che, durante la suddetta gara, i tesserati della US Gavorrano 1930 Srl avrebbero *"danneggiato la porta locali spogliatoio a loro riservati"*, con conseguente richiesta di risarcimento pari ad euro 1.188,00, iva compresa.

A sostegno della propria richiesta, la US Alessandria Calcio 1912 allegava, oltre a copia del C.U. n. 99/DIV del Giudice Sportivo del 5 dicembre 2017 e delle richieste di pagamento inviate alla US Gavorrano 1930 Srl, copia della fattura (non quietanzata) di esecuzione dei lavori di sostituzione della porta di accesso agli spogliatoi ospiti dello Stadio G. Moccagatta di Alessandria del 12 gennaio 2018 della ditta CS Costruzioni Srl, per un importo pari ad euro 1.188,00, iva compresa.

Ritualmente notiziata del reclamo, la US Gavorrano 1930 Srl eccepiva l'inammissibilità del ricorso in quanto generico e, nel merito, sia il mancato deposito da parte della Società reclamante di una sufficiente documentazione a sostegno della propria domanda risarcitoria (documentazione fotografica, fattura quietanzata) sia il mancato coinvolgimento della medesima US Gavorrano 1930 Srl nell'eventuale esecuzione dei lavori di sostituzione della porta danneggiata.

A seguito dell'udienza dell'11 settembre 2018, questo Tribunale disponeva con ordinanza l'acquisizione della prova sull'effettivo pagamento dell'importo indicato nella fattura n. 3 del 12.1.2018 della ditta CS Costruzioni Srl depositata dalla Società reclamante, invitando, pertanto, la stessa Società reclamante a depositare idonea documentazione atta a dimostrare l'effettivo pagamento di tale importo.

Con comunicazione del 28 settembre 2018, la US Alessandria Calcio 1912 provvedeva a dare adempimento alla suddetta ordinanza, depositando copia del bonifico effettuato dalla stessa Società in data 17 settembre 2018 alla CS Costruzioni Srl, copia della fattura n. 3 del 12.1.2018 della CS Costruzioni quietanzata, documentazione fotografica della porta oggetto dei lavori di cui alla suddetta fattura, copia dell'offerta economica di sostituzione della porta trasmessa dalla CS Costruzioni Srl in data 15.12.2017 nonché copia del documento di trasporto della porta fornita e montata dalla medesima CS Costruzioni Srl in sostituzione della porta danneggiata.

La vertenza veniva discussa e decisa all'udienza del 16 ottobre 2018.

Il reclamo proposto dalla US Alessandria Calcio 1912 è fondato e pertanto deve essere accolto.

Preliminarmente, in merito all'eccezione sollevata dalla US Gavorrano 1930 Srl di inammissibilità del reclamo presentato dalla US Alessandria Calcio 1912 per asserita genericità dello stesso, si osserva come detta contestazione sia totalmente priva di alcun fondamento, risultando sufficientemente motivato e, pertanto, debba essere rigettata.

Nel merito, poi, si osserva come la US Alessandria Calcio 1912 abbia dato prova, tramite la documentazione depositata in atti, sia del verificarsi dei danni lamentati sia della loro esatta quantificazione.

Relativamente all'an, infatti, si osserva come detta circostanza emerga in maniera inconfutabile dal provvedimento del Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 99/DIV del 5.12.2017, nel quale viene inflitta l'ammenda di euro 500,00 alla Società US Gavorrano 1930 Srl *“perché propri tesserati danneggiavano la porta dei locali spogliatoio a loro riservati (r.proc.fed., obbligo risarcimento danni, se richiesto)”*.

Per quanto concerne, invece, l'esatta quantificazione dei suddetti danni, si rileva come la Società reclamante abbia provveduto a depositare idonea documentazione atta a dimostrare il preciso ammontare degli stessi, nonché l'effettiva avvenuta sostituzione della porta danneggiata (copia del bonifico effettuato dalla US Alessandria Calcio 1912 in data 17 settembre 2018 alla CS Costruzioni Srl, copia della fattura n. 3 del 12.1.2018 della CS Costruzioni quietanzata, documentazione fotografica della porta oggetto dei lavori di cui alla suddetta fattura, copia dell'offerta economica di sostituzione della porta trasmessa dalla CS Costruzioni Srl in data 15.12.2017 nonché copia del documento di trasporto della porta fornita e montata dalla medesima CS Costruzioni Srl in sostituzione della porta danneggiata).

Quanto, infine, alla asserita violazione del contraddittorio da parte della US Alessandria Calcio 1912, la quale non avrebbe coinvolto la US Gavorrano 1930 Srl nella ricerca e nella scelta della ditta esecutrice dei lavori, occorre osservare come nessuna norma ponga un siffatto obbligo, laddove, si osserva, il rispetto del principio del contraddittorio è garantito dalla oggettiva conoscibilità dei documenti indicati nell'atto introduttivo ed allo stesso allegati, conoscibilità che si realizza con il deposito del reclamo presso gli uffici dell'Organo giudicante.

Detta circostanza, si sottolinea, nella fattispecie in esame è regolarmente avvenuta.

Ciò premesso, dall'esame del C.U. n. 99/DIV del 5 dicembre 2017 del Giudice Sportivo, della fattura quietanzata del 12.1.2018, nonché della ulteriore documentazione acquisita agli atti, risultano pienamente provati sia la responsabilità della US Gavorrano 1930 Srl per i danni posti alla base della pretesa risarcitoria formulata dalla US Alessandria Calcio 1912 Srl sia la loro esatta quantificazione.

Tanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, accoglie il reclamo presentato dalla Società US Alessandria Calcio 1912 e, per l'effetto, condanna la Società US Gavorrano 1930 Srl al pagamento in favore della Società ricorrente della somma di € 1.188,00 (Euro millecentottantotto/00) iva compresa.

Nulla per la tassa.

**7) RECLAMO N°. 216 DELLA SOCIETÀ POLISPORTIVA REAL CERRETESE ASD CONTRO LA SOCIETÀ GIOVANI CALCIO VINCI AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 731 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE BIONDI LORENZO), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E DEL 24.05.2018.**

Con reclamo del 18 giugno 2018 la Polisportiva Real Cerretese ASD ha impugnato la delibera della Commissione Premi, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 10/E del 24 maggio 2018 (trasmessa alle Parti in data 11/12 giugno 2018), con la quale era stata dichiarata inammissibile la richiesta della Società reclamante relativa al premio di preparazione per il tesseramento del calciatore Biondi Lorenzo

A sostegno del proprio reclamo la Polisportiva Real Cerretese ASD sosteneva di voler subentrare, ai fini della ripartizione del premio di preparazione del calciatore Biondi Lorenzo, nei diritti della consorella ASD FC Vinci che non risultava più operante in ambito federale.

La Giovani Calcio Vinci non presentava controdeduzioni.

La vertenza è stata discussa e decisa nella riunione del 16 ottobre 2018.

Il giudizio è infondato e deve respingersi.

Il premio di preparazione è dovuto dalla Società che per la prima volta richiede il tesseramento pluriennale del giovane calciatore in precedenza tesserato con vincolo annuale; l'art. 96 NOIF dispone poi che "agli effetti del premio di preparazione vengono prese in considerazione le ultime due Società titolari del vincolo annuale nell'arco degli ultime tre anni".

Orbene risulta in atti che il calciatore Biondi Lorenzo nel triennio precedente il primo tesseramento pluriennale ad opera della Giovani Calcio Vinci (nella stagione 2017-2018) sia stato tesserato: i) per il Real Vinci ASD nella stagione sportiva 2016/2017; ii) per la FC Vinci ASD nella stagione sportiva 2015/2016; iii) per la ricorrente Polisportiva Real Cerretese ASD nella stagione sportiva 2014/2015.

Correttamente dunque la Commissione Premi non ha preso in considerazione il tesseramento della ricorrente in quanto le ultime due Società, titolari del vincolo annuale nell'arco degli ultime tre anni, risultavano essere la Real Vinci ASD e la FC Vinci ASD.

Privi di pregio sono dunque gli argomenti della ricorrente atteso che certamente non può esservi stato da parte della Polisportiva Real Cerretese ASD alcun subentro nei diritti della FC Vinci ASD titolare del tesseramento del calciatore Biondi nella stagione sportiva 2015/2016. La ricorrente infatti esclusa dal diritto al premio in quanto "terz'ultima" Società titolare del vincolo annuale del calciatore non può certo avvantaggiarsi dell'attività di formazione compiuta dalla consorella anche se successivamente la medesima non possa più vantare o esigere il diritto al riconoscimento del premio in quanto decaduta dall'affiliazione federale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società Polisportiva Real Cerretese ASD e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Dispone incamerarsi la tassa.

**8) RECLAMO N°. 217 DELLA SOCIETÀ POLISPORTIVA REAL CERRETESE ASD CONTRO LA SOCIETÀ GIOVANI CALCIO VINCI AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 730 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE BIONDI ALESSIO), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E DEL 24.05.2018.**

Con reclamo del 18 giugno 2018 la Polisportiva Real Cerretese ASD ha impugnato la delibera della Commissione Premi, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 10/E del 24 maggio 2018 (trasmessa

alle Parti in data 11/12 giugno 2018), con la quale era stata dichiarata inammissibile la richiesta della Società reclamante relativa al premio di preparazione per il tesseramento del calciatore Biondi Alessio.

A sostegno del proprio reclamo la Polisportiva Real Cerretese ASD sosteneva di voler subentrare, ai fini della ripartizione del premio di preparazione del calciatore Biondi Alessio, nei diritti della consorella ASD FC Vinci che non risultava più operante in ambito federale.

La Giovani Calcio Vinci non presentava controdeduzioni.

La vertenza è stata discussa e decisa nella riunione del 16 ottobre 2018.

Il giudizio è infondato e deve respingersi.

Il premio di preparazione è dovuto dalla Società che per la prima volta richiede il tesseramento pluriennale del giovane calciatore in precedenza tesserato con vincolo annuale; l'art. 96 NOIF dispone poi che "agli effetti del premio di preparazione vengono prese in considerazione le ultime due Società titolari del vincolo annuale nell'arco degli ultime tre anni".

Orbene risulta in atti che il calciatore Biondi Alessio nel triennio precedente il primo tesseramento pluriennale ad opera della Giovani Calcio Vinci (nella stagione 2017-2018) sia stato tesserato: i) per il Real Vinci ASD nella stagione sportiva 2016/2017; ii) per la FC Vinci ASD nella stagione sportiva 2015/2016; iii) per la ricorrente Polisportiva Real Cerretese ASD nella stagione sportiva 2014/2015.

Correttamente dunque la Commissione Premi non ha preso in considerazione il tesseramento della ricorrente in quanto le ultime due Società, titolari del vincolo annuale nell'arco degli ultime tre anni, risultavano essere la Real Vinci ASD e la FC Vinci ASD.

Privi di pregio sono dunque gli argomenti della ricorrente atteso che certamente non può esservi stato da parte della Polisportiva Real Cerretese ASD alcun subentro nei diritti della FC Vinci ASD titolare del tesseramento del calciatore Biondi nella stagione sportiva 2015/2016. La ricorrente infatti esclusa dal diritto al premio in quanto "terz'ultima" Società titolare del vincolo annuale del calciatore non può certo avvantaggiarsi dell'attività di formazione compiuta dalla consorella anche se successivamente la medesima non possa più vantare o esigere il diritto al riconoscimento del premio in quanto decaduta dall'affiliazione federale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società Polisportiva Real Cerretese ASD e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Dispone incamerarsi la tassa.

**9) RECLAMO N° 218 DELLA SOCIETÀ GIOVANI CALCIO VINCI CONTRO LA SOCIETÀ POLISPORTIVA REAL CERRETESE ASD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 802 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE SQUARCI MATTIA), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E DEL 24.05.2018.**

Con reclamo del 21 giugno 2018 la Giovani Calcio Vinci ha impugnato la delibera della Commissione Premi, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 10/E del 24 maggio 2018, con la quale la Società reclamante è stata condannata al pagamento dell'importo totale di € 816,27, di cui € 709,80 a titolo di premio di preparazione in favore della Polisportiva Real Cerretese ASD in relazione al

tesseramento del calciatore Squarci Mattia, ed € 106,47 a titolo di penale da corrispondersi in favore della FIGC.

A sostegno del proprio reclamo la Giovani Calcio Vinci si limitava a precisare che il calciatore in esame non era un loro tesserato, come d'altra parte si ricavava dalla domanda della stessa controparte innanzi alla Commissione Premi rivolta in verità alla Società Real Vinci SSD a RL.

La Polisportiva Real Cerretese ASD non presentava controdeduzioni.

La vertenza è stata discussa e decisa nella riunione del 16 ottobre 2018.

Il giudizio è inammissibile in quanto tardivo.

Risulta invero in atti che la decisione impugnata è stata comunicata alla reclamante in data 11 giugno 2018; il reclamo è stato invece proposto con raccomandata del 21 giugno 2018, dunque ben oltre il termine perentorio di sette giorni di cui all'art. 30, comma 33 CGS.

La manifesta tardività esclude la decisione del merito del reclamo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla Società Giovani Calcio Vinci e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Dispone addebitarsi la tassa.

**10) RECLAMO N° 223 DELLA SOCIETÀ ASD TORTOLI 1953 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE PUNTORIERE MARCO, PUBBLICATA NEL C.U. 348/CAE-LND del 26.6.2018.**

Con reclamo trasmesso a mezzo pec in data 03 luglio 2018, la ASD Tortoli 1953 ha adito questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici del 26 giugno 2018, con la quale la suddetta Società è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Puntoriere Marco dell'importo di euro 3.500,00, a saldo della somma alla stessa dovuta in forza dell'accordo economico inter partes per la stagione sportiva 2016/2017.

A sostegno del proprio reclamo, la ASD Tortoli 1953 deduceva che, in forza dell'accordo economico sottoscritto tra le parti, per il periodo a decorrere dalla data di stipula avvenuta il 30/08/2017 e fino al 05/12/2017 (data in cui era stata convalidata la pratica di trasferimento definitivo del calciatore Puntoriere Marco, matricola FIGC 4407982, in favore della Società AC Locri 1909), il calciatore aveva ricevuto dalla Società la somma di Euro 4.000,00 (quattromila/00), come attestato dalle allegate ricevute dei pagamenti effettuati tramite assegno (Euro 2.500,00) e bonifico bancario (Euro 1.500,00) e come confermato dallo stesso calciatore nel ricorso innanzi alla CAE.

Precisava a riguardo che, considerato che il calciatore aveva prestato la propria attività come calciatore non professionista per la Società ASD Tortoli 1953 per la sola durata di quattro mesi e cinque giorni, prima di essere trasferito presso la Società AC Locri 1909, secondo una corretta ed equa suddivisione del compenso globale previsto dall'accordo economico (della durata complessiva di undici mesi), avrebbe dovuto ricevere dalla Società ASD Tortoli 1953 la somma di Euro 2.840,90 (duemilaottocentoquaranta/90), per cui riteneva che il calciatore Puntoriere Marco avesse ricevuto dalla Società ASD Tortoli 1953 una somma superiore a quanto avrebbe dovuto ricevere.

Concludeva, pertanto, affermando che il ricorso del calciatore Puntoriere Marco, oltre che infondato, fosse lesivo del principio di lealtà e correttezza sportiva al quale tutti i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono attenersi in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.

Il calciatore, ritualmente notiziato del reclamo, faceva pervenire tempestive controdeduzioni, nelle quali deduceva che la Società avrebbe omissso di riferire una circostanza assai rilevante, e cioè che il trasferimento alla Società AC Locri 1909 era stato imposto allo stesso calciatore, al quale era stata manifestata la volontà della Società di non avere più bisogno della sua prestazione sportiva, costringendolo al trasferimento in Eccellenza.

Aggiungeva a riguardo che la Società, consapevole della circostanza che il vincolo contrattuale non potesse essere sciolto unilateralmente, aveva ritenuto opportuno non richiedere la sottoscrizione di alcuna quietanza liberatoria da parte del calciatore, ma soprattutto corrispondere allo stesso quasi il 60% della somma cui era contrattualmente obbligata.

Affermava, pertanto, il calciatore che la suddetta dirimente circostanza era, altresì, deducibile dal fatto che sarebbe stata assolutamente illogica e paradossale la scelta da parte di un calciatore di abbandonare una Società che milita in Serie D, e che gli corrispondeva un compenso economico per la sua prestazione sportiva, per andare a giocare in una categoria inferiore a titolo totalmente gratuito.

Concludeva, quindi, per l'infondatezza del gravame proposto dalla Società appellante la quale, peraltro, era rimasta contumace in primo grado, non avendo la stessa prodotto documentazione attestante uno svincolo per accordo, ex art. 108 NOIF o la risoluzione per mutuo consenso, ex art. 1172 Codice Civile, dell'accordo economico intercorso tra le parti e per la conseguente conferma dell'impugnata decisione.

Alla riunione del 16 ottobre a seguito della discussione, il ricorso è stato quindi trattenuto in decisione.

Il reclamo deve essere rigettato.

In via preliminare, infatti, rileva questo Tribunale che le deduzioni della Società ASD Tortoli 1953 - rimasta assente nel giudizio innanzi alla CAE - in questa sede sono inammissibili.

Lo stesso dicasi dei documenti depositati per la prima volta, solo a corredo dell'atto di gravame. Detta produzione documentale trova, infatti, il limite insuperabile delle preclusioni tipiche del giudizio di appello.

La rilevata inammissibilità determina il rigetto dell'appello e assorbe ogni altra questione.

Tanto premesso,

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Tortoli 1953 e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE-LND.

Dispone addebitarsi la tassa.

## II° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Giuseppe Lepore **Vice Presidente**, Avv. Cristina Fanetti, Avv. Carmine Fabio La Torre, Avv. Antonino Piro **Componenti**; con l'assistenza alla segreteria dei Signori Salvatore Floriddia, Antonella Sansoni e Nicola Terra.

**11) RECLAMO N°. 221 DELLA SOCIETÀ US AREZZO SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD TRICESIMO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 851 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE MORETTI JACOPO), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E DEL 13.06.2018.**

Con reclamo in data 25 giugno 2018 la US Arezzo Srl in fallimento in esercizio provvisorio ha impugnato la delibera della Commissione Premi, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 11/E del 13 giugno 2018, con la quale la Società reclamante è stata condannata al pagamento dell'importo totale di € 6.044,22, di cui € 4.477,20 a titolo di premio di preparazione in favore della Società ASD Tricesimo per il calciatore Jacopo Moretti, ed € 1.567,02 a titolo di penale da corrispondersi in favore della FIGC.

A sostegno del proprio reclamo ha eccepito un difetto di notifica, affermando di non aver mai ricevuto il ricorso di primo grado; nonché, nel merito, l'erroneità della delibera impugnata per violazione dell'art. 96, comma 2 delle NOIF, stante l'assunzione del vincolo pluriennale del calciatore Jacopo Moretti, non in capo alla US Arezzo bensì in capo alla Palmarket Pagnacco.

La ASD Tricesimo ha depositato controdeduzioni eccependo la regolarità della notifica del ricorso di primo grado, nonché, nel merito la legittimità della delibera della Commissione Premi.

La vertenza è stata discussa e decisa nella riunione del 16 ottobre 2018.

Il giudizio è improcedibile.

L'art. 16, comma 6 delle NOIF prevede che: "il presidente federale delibera la revoca dell'affiliazione della Società in caso di dichiarazione e/o accertamento giudiziale dello stato di insolvenza gli effetti della revoca siano intervenuti nel corso del Campionato e comunque prima della scadenza fissata per la presentazione della domanda di iscrizione al campionato di competenza successivo, decorrono da tale data nel solo caso in cui l'esercizio dell'impresa prosegua".

Con comunicato Ufficiale n. 85 del 29/06/2018, acquisito d'ufficio da questo Tribunale, il Commissario Straordinario della FIGC ha deliberato la revoca dell'affiliazione della U.S. Arezzo Srl. La Società pertanto, non è più un soggetto dell'ordinamento sportivo.

Da ciò deriva l'improcedibilità del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,  
dichiara improcedibile il reclamo presentato dalla Società US Arezzo Srl.

Nulla per la tassa.

**12) RECLAMO N°. 222 DELLA SOCIETÀ NOVARA CALCIO SPA CONTRO LA SOCIETÀ SSDRL ACCADEMIA INTERNAZIONALE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 840 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE LORENZI ANDREA), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E del 13.6.2018.**

Con ricorso n. 840 pervenuto il 17.04.2018 la Società SSDRL Accademia Internazionale adiva la Commissione Premi di Preparazione chiedendo la condanna del Novara Calcio Spa al pagamento del premio di preparazione previsto dall'art. 96 delle N.O.I.F., per avere quest'ultima tesserato con vincolo "giovane dilettante", per la stagione sportiva 2017/2018, il giocatore LORENZI ANDREA, nato a Segrate il 18.02.2003.

Con delibera n. 11/E del 13 giugno 2018 la Commissione Premi accoglieva il ricorso e condannava la Società Novara Calcio Spa al pagamento della somma € 24.570,00, di cui € 16.380,00 a titolo di premio di preparazione in favore della Società SSDRL Accademia Internazionale quale unica titolare del vincolo annuale, ed € 8.190,00 a titolo di penale da corrispondersi in favore della FIGC.



Avverso tale delibera, con atto del 28.06.2018, il Novara Calcio Spa proponeva rituale e tempestiva impugnazione dinnanzi a questo Tribunale, asserendo di aver ricevuto il ricorso in data 19.04.2018, e di aver provveduto al pagamento dell'importo dovuto a titolo di premio in data 30.04.2018, chiedendo, al contempo, alla SSDRL Accademia Internazionale l'invio della liberatoria.

La reclamante assumeva, altresì, di aver inviato, a mezzo pec, in data 7.05.2018, alla Commissione Premi FIGC ed alla SSDRL Accademia Internazionale, la ricevuta del pagamento e di aver, più volte, sollecitato la SSDRL Accademia Internazionale al rilascio della liberatoria.

Affermava, infine, che la liberatoria veniva rilasciata in data 06.06.2018 e depositata innanzi alla Commissione Premi in data 13.06.2018.

La SSDRL Accademia Internazionale, ritualmente e tempestivamente notiziata del reclamo, non inviava controdeduzioni, e la vertenza veniva decisa nella riunione del 16 ottobre 2018.

Il reclamo è fondato e va accolto.

Ed infatti, ai sensi dell'art. 96, comma 3, NOIF, affinché la Commissione Premi possa prendere in considerazione l'avvenuta transazione tra le parti, è necessario allegare "l'eventuale lettera liberatoria attestante l'intervenuta transazione tra le parti, che dovrà avere il visto di autenticità apposto dal Comitato competente presso il quale dovrà essere depositato l'originale".

A seguito dell'esame della documentazione in atti risulta la produzione, presso la Commissione Premi, della liberatoria attestante l'avvenuto accordo tra le parti.

Al momento della decisione, pertanto, il premio era stato corrisposto e risultava, altresì, sottoscritta e depositata la liberatoria attestante il pagamento.

La decisione impugnata deve quindi essere annullata.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, accoglie il reclamo presentato dalla Società Novara Calcio Spa e, per l'effetto, annulla l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Nulla per la tassa.

**13) RECLAMO N° 17 DELLA SOCIETÀ ASD PESCARA FEMMINILE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON LA CALCIATRICE DEBIASI CROCETA TATIANE, PUBBLICATA NEL C.U. 46/CAE-LND del 25.7.2018.**

Con reclamo trasmesso a mezzo raccomandata a.r. del 30 marzo 2018, la calciatrice Tatiane Debiase Croceta si rivolgeva alla Commissione Accordi Economici, esponendo di avere concluso con la Società ASD Pescara Femminile un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 27.000,00, a mezzo ratei mensili, per la stagione sportiva 2017/18. Precisato di avere percepito la minore somma di € 12.750,00, chiedeva, quindi, la condanna della Società al pagamento della somma di € 14.250,00, di cui € 3.450,00 per mensilità scadute ed € 10.800,00 per mensilità a scadere.

La Società si costituiva in giudizio, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del reclamo per asserita difformità delle sottoscrizioni della calciatrice tra ricorso e mandato conferito al procuratore. Nel merito contestava la pretesa deducendo: l'insussistenza dell'inadempimento, stante – a suo dire – il termine di pagamento alla scadenza della stagione di riferimento; l'impossibilità di pretendere un adempimento futuro per rate non ancora scadute; la violazione dell'obbligo di messa in mora; obbligo di liquidazione delle somme al lordo delle ritenute.

Con decisione del 25 luglio 2018, C.U. 46/CAE in pari data, la Commissione Accordi Economici, rigettate tutte le eccezioni della Società, in accoglimento del reclamo condannava la Società ASD Pescara Femminile al pagamento della somma di € 14.250,00 a titolo di saldo del compenso annuo previsto nell'accordo economico sottoscritto per la stagione sportiva 2017/2018.

Con ricorso del 1 agosto 2018 la Società ASD Pescara Femminile adiva questo Tribunale Federale per impugnare la decisione della Commissione Accordi Economici.

A fondamento del gravame il sodalizio eccepiva la carenza di motivazione della decisione assunta dalla Commissione Accordi Economici, per non aver tenuto conto della difformità delle sottoscrizioni fra ricorso di prime cure e mandato conferito al procuratore. Tale divergenza avrebbe dovuto indurre il Collegio a richiedere, da una parte, la prova della sottoscrizione da parte del tesserato, dall'altra l'intervento della Procura Federale per le opportune operazioni di verifica.

L'odierna appellante censurava poi l'inesistenza di una messa in mora, poiché il tesserato aveva notificato il ricorso (a suo dire in violazione dell'art. 1219 c.c.) già dal mese di marzo 2018, così reclamando anche somme su ratei non ancora scaduti.

Eccepiva infine la Società ASD Pescara Femminile l'erronea quantificazione delle somme operate dalla Commissione Accordi Economici, per essere state calcolate al lordo e non al netto degli oneri fiscali.

Su tali premesse il sodalizio sportivo chiedeva la riforma della decisione assunta dalla Commissione Accordi Economici.

Si costituiva in giudizio la tesserata calciatrice Debiassi Crocetta Tatiane, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del gravame per inesistenza della notifica per essere stata eseguita da posta elettronica certificata appartenente a soggetto privo di mandato.

Nel merito impugnava estensivamente le avverse pretese precisando che: la Commissione Accordi Economici (art. 25 bis Regolamento LND), non avendo natura giuridica di organo di giustizia sportiva, non sarebbe obbligata all'emissione di un'articolata motivazione delle proprie delibere; la firma apocriфа potrebbe essere contestata solo dal presunto autore della sottoscrizione e non anche dal sodalizio sportivo; l'obbligo di messa in mora non sarebbe applicabile al Regolamento della LND, alla luce dell'iter da seguire per ottenere l'accertamento del credito maturato in capo al calciatore dilettante; la quantificazione delle somme dovrebbe avvenire al lordo di ritenute di legge, così come previsto nell'accordo economico sottoscritto fra le parti.

Alla riunione del 16 ottobre 2018, sentiti i legali delle parti, il ricorso è stato discusso e deciso.

Il ricorso, ritualmente e tempestivamente inoltrato, deve essere rigettato per i seguenti motivi.

Preliminarmente va disattesa l'eccezione dell'inesistenza della notifica dell'appello, sollevata dalla difesa della calciatrice, sul presupposto che la stessa sarebbe stata svolta da soggetto diverso dalla parte in causa.

Invero il reclamo risulta regolarmente sottoscritto dal Presidente del Sodalizio, ed il fatto che la notifica sia stata effettuata attraverso indirizzo di posta elettronica certificata, appartenente a soggetto diverso dalla parte interessata (alias un delegato della ASD Pescara Femminile), è del tutto irrilevante, atteso il raggiungimento dello scopo dell'atto attraverso la regolare consegna della pec (mero strumento di notifica) al destinatario.

Passando ai motivi di gravame prospettati dalla ASD Pescara Femminile, si rileva che l'impugnazione risulta fondata su parte delle medesime argomentazioni dedotte innanzi alla Commissione Accordi Economici e da questa disattese con pronuncia immune da vizi.

Ed invero, il primo motivo di gravame, con il quale si è dedotta una presunta carenza di motivazione della decisione della Commissione Premi, è palesemente infondato atteso che l'art. 96, comma 3, NOIF non impone alcuno specifico obbligo di motivazione alle decisioni della CAE.

Dalla lettura dell'art. 25 del Regolamento della LND si evince con chiarezza che la Commissione Accordi Economici non ha la natura di organo di giustizia sportiva; di conseguenza, è sufficiente che nelle delibere venga redatta una motivazione del dispositivo sintetica, anche senza dover argomentare su tutte le eccezioni dedotte dalle parti. Del resto, anche a volere, per mera ipotesi, dar credito alla tesi dell'apocriefa della firma (aspetto su cui secondo l'appellante vi sarebbe il vizio di motivazione), è il caso di evidenziare che solo l'autore della sottoscrizione può mettere in dubbio l'autenticità della firma, e non anche il terzo. Nel nostro Ordinamento, anche generale, è, infatti, consentito di disconoscere la propria sottoscrizione, ma non già di mettere in dubbio la firma di controparte. Secondo l'orientamento consolidato (Cass. 23669/2015) solo il presunto autore della firma ne può contestare l'autenticità, dichiarando che non è la propria; non spetta, invece, all'altra parte impugnare tale sottoscrizione, anche se consapevole che ad apporla sia stato un altro soggetto. Peraltro è assorbente rilevare, sul punto, che la normativa di riferimento preveda che il procedimento sia instaurato su reclamo sottoscritto dal calciatore, così facoltizzando la possibilità per il ricorrente di stare in giudizio personalmente.

Parimenti infondata, e pertanto va rigettata, è l'eccezione dell'obbligo di messa in mora, posto che alcuna norma federale impone tale prescrizione, quale requisito di procedibilità della domanda.

Va peraltro evidenziato che il procedimento endofederale di competenza della Commissione Accordi Economici è disciplinato dall'art. 25 bis del Regolamento della L.N.D. e non soggiace alle previsioni codicistiche ordinarie.

Destituita di fondamento giuridico inoltre è l'eccezione sulla quantificazione delle somme (al lordo e non al netto delle ritenute di legge) operata dalla Commissione Accordi Economici.

All'uopo giova ricordare che in sede di accertamento contabile delle spettanze maturate in favore del tesserato, il sodalizio sportivo deve detrarre dalle somme lorde quelle corrisposte a titolo di oneri fiscali. In assenza di prova non solo del pagamento degli importi dovuti, ma anche dei relativi oneri fiscali, l'accertamento e la liquidazione deve essere eseguita al lordo e non al netto degli oneri fiscali in quanto il sodalizio è considerato debitore esclusivo.

Per questi motivi.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Pescara Femminile e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE-LND.

Condanna la Società ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della calciatrice Debiasi Croceta Tatiane, quantificate in € 500,00 (Euro cinquecento/00).

Dispone addebitarsi la tassa.

#### **14) RECLAMO N° 18 DELLA SOCIETÀ ASD PESCARA FEMMINILE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON LA CALCIATRICE VECCHIONE ANGELA, PUBBLICATA NEL C.U. 46/CAE-LND del 25.7.2018.**

Con reclamo trasmesso a mezzo raccomandata a.r. del 30 marzo 2018, la calciatrice Angela Vecchione si rivolgeva alla Commissione Accordi Economici esponendo di avere concluso con la Società ASD Pescara Calcio 5 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €

8.825,00, a mezzo ratei mensili, per la stagione sportiva 2017/18. Precisato di avere percepito la minore somma di € 3.780,00, chiedeva, quindi, la condanna della Società al pagamento della somma di € 5.045,00, di cui € 4.162,50 per mensilità scadute ed € 882,50 per mensilità a scadere.

La Società si costituiva in giudizio eccependo in via preliminare l'inammissibilità del reclamo per asserita difformità delle sottoscrizioni della calciatrice tra ricorso e mandato conferito al procuratore. Nel merito contestava la pretesa deducendo: l'insussistenza dell'inadempimento stante - a suo dire - il termine di pagamento alla scadenza della stagione di riferimento; l'impossibilità di pretendere un adempimento futuro per rate non ancora scadute; la violazione dell'obbligo di messa in mora; obbligo di liquidazione delle somme al lordo delle ritenute.

Con decisione del 25 luglio 2018, C.U. 46/CAE in pari data, la Commissione Accordi Economici, rigettate tutte le eccezioni della Società, in accoglimento del reclamo condannava la Società ASD Pescara Femminile al pagamento della somma di € 5.045,00 a titolo di saldo del compenso annuo previsto nell'accordo economico sottoscritto per la stagione sportiva 2017/2018.

Con ricorso del 1 agosto 2018 la Società ASD Pescara Femminile adiva questo Tribunale Federale per impugnare la decisione della Commissione Accordi Economici.

A fondamento del gravame il sodalizio eccepiva l'inesistenza della messa in mora, poiché il tesserato ha notificato il ricorso (a suo dire in violazione dell'art. 1219 c.c.) già dal mese di marzo 2018, così reclamando anche somme su ratei non ancora scaduti.

Su tali premesse il sodalizio sportivo chiedeva la riforma della decisione assunta dalla Commissione Accordi Economici.

Si costituiva in giudizio la tesserata calciatrice Vecchione Angela, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del gravame per inesistenza della notifica, per essere stata eseguita da posta elettronica certificata appartenente a soggetto privo di mandato.

Nel merito precisava che l'obbligo di messa in mora non sarebbe applicabile al Regolamento della LND, alla luce dell'iter da seguire per ottenere l'accertamento del credito maturato in capo al calciatore dilettante.

Alla riunione del 16 ottobre 2018, sentiti i legali delle parti, il ricorso è stato discusso e deciso.

Il ricorso, ritualmente e tempestivamente inoltrato, deve essere rigettato per i seguenti motivi.

Preliminarmente va disattesa l'eccezione dell'inesistenza della notifica dell'appello, sollevata dalla difesa della calciatrice, sul presupposto che la stessa sarebbe stata svolta da soggetto diverso dalla parte in causa.

Invero il reclamo risulta regolarmente sottoscritto dal Presidente del Sodalizio ed il fatto che la notifica sia stata effettuata attraverso indirizzo di posta elettronica certificata appartenente a soggetto diverso dalla parte interessata (alias un delegato della ASD Pescara Femminile) è del tutto irrilevante, atteso il raggiungimento dello scopo dell'atto attraverso la regolare consegna della pec (mero strumento di notifica) al destinatario.

Passando all'unico motivo di gravame prospettato dalla ASD Pescara Femminile, e cioè all'asserita violazione dell'obbligo di messa in mora, si rileva che l'eccezione, già dedotta innanzi alla Commissione Accordi Economici e da questa disattesa con pronuncia immune da vizi, è palesemente infondata, posto che alcuna norma federale impone tale prescrizione quale requisito di procedibilità della domanda.

Va peraltro evidenziato che il procedimento endofederale di competenza della Commissione Accordi Economici è disciplinato dall'art. 25 bis del Regolamento della L.N.D. e non soggiace alle previsioni codicistiche ordinarie.

Si conferma, pertanto, l'impugnata decisione della Commissione Accordi Economici.

Per questi motivi.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Pescara Femminile e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE-LND.

Condanna la Società ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della calciatrice Vecchione Angela, quantificate in € 300,00 (Euro trecento/00).

Dispone addebitarsi la tassa.

**15) RECLAMO N° 19 DELLA SOCIETÀ ASD PESCARA FEMMINILE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON LA CALCIATRICE SICLARI VALENTINA, PUBBLICATA NEL C.U. 46/CAE-LND del 25.7.2018.**

Con reclamo trasmesso a mezzo raccomandata a.r. e pec del 30 marzo 2018, la calciatrice Valentina Siclari si rivolgeva alla Commissione Accordi Economici esponendo di avere concluso con la Società ASD Pescara Calcio 5 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 8.000,00, a mezzo ratei mensili, per la stagione sportiva 2017/18. Precisato di avere percepito la minore somma di € 1.500,00, chiedeva, quindi, la condanna della Società al pagamento della somma di € 6.500,00, di cui € 4.100,00 per mensilità scadute ed € 2.400,00 per mensilità a scadere.

La Società si costituiva in giudizio eccependo in via preliminare l'inammissibilità del reclamo per asserita difformità delle sottoscrizioni della calciatrice tra ricorso e mandato conferito al procuratore. Nel merito contestava la pretesa deducendo: l'insussistenza dell'inadempimento stante – a suo dire – il termine di pagamento alla scadenza della stagione di riferimento; l'impossibilità di pretendere un adempimento futuro per rate non ancora scadute; la violazione dell'obbligo di messa in mora; l'inadempimento della calciatrice per avere disertato sia le sedute di allenamento che le gare ufficiali a cui era stata convocata. Proponeva, quindi, domanda riconvenzionale fondata sull'allegato inadempimento della calciatrice.

Con decisione del 25 luglio 2018, C.U. 46/CAE in pari data, la Commissione Accordi Economici, rigettate tutte le eccezioni della Società, in accoglimento del reclamo condannava la Società ASD Pescara Femminile al pagamento della somma di € 6.500,00 a titolo di saldo del compenso annuo previsto nell'accordo economico sottoscritto per la stagione sportiva 2017/2018.

Con ricorso del 1 agosto 2018 la Società ASD Pescara adiva questo Tribunale Federale per impugnare la decisione della Commissione Accordi Economici.

A fondamento del gravame il sodalizio eccepiva l'inesistenza di una messa in mora, poiché la tesserata aveva notificato il ricorso (a suo dire in violazione dell'art. 1219 c.c.) già dal mese di marzo 2018, così reclamando anche somme su ratei non ancora scaduti.

L'odierna appellante censurava poi l'inadempimento della prestazione della tesserata, per non essersi presentata né agli allenamenti né alle gare ufficiali, rimanendo addirittura irreperibile all'indirizzo comunicato in sede di accordo economico.

Ciò posto, la Società ASD Pescara Femminile reclamava la riduzione dell'importo previsto dall'accordo economico oltre ad un risarcimento del danno.

Su tali premesse il sodalizio sportivo chiedeva la riforma della decisione assunta dalla Commissione Accordi Economici, unitamente all'accoglimento della domanda riconvenzionale, oltre spese di lite.

Si costituiva in giudizio la tesserata calciatrice Siclari Valentina eccependo preliminarmente l'inammissibilità del gravame per inesistenza della notifica per essere stata eseguita da posta elettronica certificata appartenente a soggetto privo di mandato.

Nel merito impugnava estensivamente le avverse pretese precisando che: l'obbligo di messa in mora non sarebbe applicabile al Regolamento della LND, alla luce dell'iter da seguire per ottenere l'accertamento del credito maturato in capo al calciatore dilettante; l'inadempimento della calciatrice sarebbe pretestuoso, poiché la calciatrice non avrebbe mai ricevuto alcuna contestazione. Sicché eccepiva l'inammissibilità della produzione documentale dei plichi asseritamente spediti alla calciatrice, poiché prodotti per la prima volta in appello, pur essendo nella disponibilità del sodalizio già durante il procedimento di prime cure.

Alla riunione del 16 ottobre 2018, il difensore della Società ASD Pescara Femminile chiedeva la sospensione del procedimento, asserendo che la Procura Federale avrebbe avviato un'indagine in capo alla tesserata. Avverso tale richiesta il difensore della tesserata Siclari Valentina si opponeva.

Dopo ampia discussione il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

Il ricorso, ritualmente e tempestivamente inoltrato, deve essere rigettato per i seguenti motivi.

Preliminarmente va disattesa la richiesta di sospensione del procedimento avanzata dal difensore della Società appellante, atteso che non risulta fornita alcuna prova dell'asserita apertura delle indagini, né tanto meno delle ragioni per le quali la stessa sarebbe stata avviata, onde poterne desumere la rilevanza ai fini del presente giudizio.

Va, di poi, disattesa l'eccezione dell'inesistenza della notifica dell'appello sollevata dalla difesa della calciatrice, sul presupposto che la stessa sarebbe stata svolta da soggetto diverso dalla parte in causa.

Invero il reclamo risulta regolarmente sottoscritto dal Presidente del Sodalizio, ed il fatto che la notifica sia stata effettuata attraverso indirizzo di posta elettronica certificata, appartenente a soggetto diverso dalla parte interessata (alias un delegato della ASD Pescara Femminile), è del tutto irrilevante, atteso il raggiungimento dello scopo dell'atto attraverso la regolare consegna della pec (mero strumento di notifica) al destinatario.

Passando ai motivi di gravame prospettati dalla ASD Pescara Femminile, si rileva che l'impugnazione risulta fondata su parte delle medesime argomentazioni dedotte innanzi alla Commissione Accordi Economici e da questa disattese con pronuncia immune da vizi.

Ed invero infondata, e pertanto da rigettare, è l'eccezione dell'obbligo di messa in mora, posto che alcuna norma federale impone tale prescrizione quale requisito di procedibilità della domanda.

Va peraltro evidenziato che il procedimento endofederale di competenza della Commissione Accordi Economici è disciplinato dall'art. 25 bis del Regolamento della L.N.D. e non soggiace alle previsioni codicistiche ordinarie.

Destituita di fondamento giuridico inoltre è l'eccezione sull'inadempimento della prestazione.

La produzione documentale dei plichi spediti alla calciatrice per asserite contestazioni, e la cui attestazione di invio risulta peraltro illeggibile, è inammissibile, poiché trattasi di documenti

prodotti per la prima volta in appello (non vi è prova in atti dell'impossibilità da parte del sodalizio di produzione in primo grado).

Giova ricordare che il procedimento sportivo, incentrato sulle esigenze di speditezza e celerità, impone che il perimetro della controversia ed il quadro probatorio siano perfettamente delineati già dalla prima fase del giudizio. I documenti e gli atti, depositati dopo la scadenza di ciascun termine, devono ritenersi inammissibili e tardivi, tant'è che l'eventuale deposito degli stessi in appello, alla stregua del giudizio di primo grado, deve considerarsi parimenti tardivo.

Come rettamente rilevato dalla Commissione Accordi Economici, la Società si è limitata in primo grado a depositare una comunicazione scritta di presunta contestazione, di cui non è stata fornita la prova dell'effettiva notifica alla controparte, e che, comunque, non risulta supportata da ulteriori elementi probatori attestanti i fatti contestati.

In mancanza di ciò, non può che ritenersi infondata la tesi dell'inadempimento della prestazione così come la domanda riconvenzionale.

Per questi motivi.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Pescara Femminile e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE-LND.

Condanna la Società ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della calciatrice Siclari Valentina, quantificate in € 300,00 (Euro trecento/00).

Dispone addebitarsi la tassa.

**16) RECLAMO N°. 205 DELLA SOCIETÀ ASD PESCARA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE BORRUTO CRISTIAN ALEJANDRO, PUBBLICATA NEL C.U. 330/CAE-LND del 12.6.2018.**

Con reclamo trasmesso a mezzo raccomandata a.r. del 30 marzo 2018, il calciatore Borruto Cristian Alejandro si rivolgeva alla Commissione Accordi Economici esponendo di avere concluso, con la Società ASD Pescara, un accordo economico di durata pluriennale prevedente la corresponsione lorda annua di € 26.500,00 per la stagione sportiva 2016/2017, di € 58.000,00 per la stagione sportiva 2017/2018 e di € 63.000,00 per la stagione sportiva 2018/2019.

Successivamente l'istante, in data 12 dicembre 2017, sottoscriveva un nuovo accordo economico che prevedeva un compenso lordo annuo di € 45.000,00 per la stagione sportiva 2017/2018 ed € 63.000,00 per la stagione sportiva 2018/2019.

Precisato di aver percepito per la stagione sportiva 2017/2018 la minore somma di € 14.542,00, chiedeva, quindi, la condanna della Società al pagamento della residua somma di € 55.025,74.

La Società si costituiva in giudizio, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del reclamo per asserita difformità delle sottoscrizioni del calciatore tra ricorso e mandato conferito al procuratore.

Nel merito contestava la pretesa deducendo: l'insussistenza dell'inadempimento stante (a suo dire) il termine di pagamento alla scadenza della stagione di riferimento; l'impossibilità di pretendere un adempimento futuro per rate non ancora scadute; l'incompetenza della Commissione Accordi Economici a valutare le controversie eccedenti il limite di € 28.158,00; l'illogica sommatoria fra gli accordi economici relativi alla medesima stagione sportiva; l'obbligo di liquidazione delle somme al netto e non al lordo di ritenute di legge.

Con decisione del 12 giugno 2018, in C.U. 330/CAE in pari data, la Commissione Accordi Economici, rigettate tutte le eccezioni della Società, in accoglimento del reclamo condannava la Società ASD Pescara al pagamento della somma di € 55.025,74 a titolo di saldo del compenso annuo previsto nell'accordo economico sottoscritto per la stagione sportiva 2017/2018.

Con ricorso del 19 giugno 2018 la Società ASD Pescara adiva questo Tribunale Federale per impugnare la decisione della Commissione Accordi Economici.

A fondamento del gravame il sodalizio eccepiva l'inesistenza di verifiche di sottoscrizione fra ricorso di prime cure e mandato conferito al procuratore, che avrebbe dovuto indurre il Collegio di prime cure a richiedere, da un lato, la produzione degli originali per dimostrare la genuinità delle sottoscrizioni del tesserato, dall'altro, l'intervento della Procura Federale per la verifica della sottoscrizione anche a mezzo di perizia calligrafica.

L'odierna appellante censurava poi l'illogica interpretazione (a suo dire) operata dalla Commissione Accordi Economici in relazione al pagamento del compenso annuo, da ripartire in dieci rate, tenuto conto del termine del 30 giugno (di estinzione dell'obbligazione) indicato nell'accordo economico. Eccepiva inoltre l'illogica richiesta di somme, fondata su un adempimento futuro, poiché comprensivo di ratei non ancora maturati. A dire del sodalizio, infatti, il calciatore avrebbe dovuto notificare, prima del reclamo, una messa in mora come previsto dall'art. 1219 c.c.

Lamentava ancora la Società ASD Pescara il limite di operatività della Commissione Accordi Economici per importi economici eccedenti gli € 28.158,00, come previsto dal combinato disposto dell'art. 25 bis, comma 2, del Regolamento della LND con l'art. 94 ter, comma 6, delle NOIF.

Il sodalizio appellante censurava anche la decisione di prime cure nella parte in cui, per la stagione sportiva 2017/2018, sommava l'ammontare del secondo accordo economico con il primo, tanto da creare una sorta di duplicazione di importi da erogare in favore del calciatore.

L'appellante censurava infine l'erronea quantificazione delle somme operate dalla Commissione Accordi Economici, per essere state calcolate al lordo e non al netto degli oneri fiscali.

Su tali premesse il sodalizio chiedeva la riforma della decisione assunta dalla Commissione Accordi Economici.

Si costituiva in giudizio il tesserato Borruto Cristian Alejandro, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del gravame per inesistenza della notifica, per essere stata eseguita da posta elettronica certificata appartenente a soggetto privo di mandato.

Nel merito impugnava estensivamente le avverse pretese precisando che: la firma apocrifa potrebbe essere contestata solo dal presunto autore della sottoscrizione e non anche dal sodalizio sportivo; l'ammontare delle somme da erogare al tesserato, come previsto dall'accordo economico, andrebbe ripartito in dieci rate mensili, da liquidarsi entro il termine residuale della stagione sportiva di riferimento; l'eccepito inadempimento futuro non potrebbe essere analizzato dal tribunale, poiché la memoria presentata dal sodalizio dinanzi alla CAE sarebbe sfornita di pag. 5 e quindi inammissibile da proporre in appello. L'eccezione peraltro sarebbe stata superata dalla decisione della Commissione Accordi Economici nella parte in cui stabiliva che lo svincolo unilaterale dei calciatori aveva ingenerato l'immediata scadenza dell'obbligazione di pagamento del compenso; l'obbligo di messa in mora non sarebbe applicabile al Regolamento della LND, alla luce dell'iter da seguire per ottenere l'accertamento del credito maturato in capo al calciatore dilettante; la Commissione Accordi Economici sarebbe competente a valutare questioni afferenti gli accordi pluriennali stabiliti dall'art. 94, comma 7, delle NOIF; l'importo dell'accordo economico troverebbe origine nell'incentivo al calciatore a rimanere in Società, in luogo del comportamento



tenuto dagli altri tesserati che avevano preferito svincolarsi dal sodalizio; la quantificazione delle somme andrebbe sempre eseguita al lordo di ritenute di legge, così come previsto nell'accordo economico sottoscritto fra le parti.

Alla riunione del 16 ottobre 2018, sentiti i legali delle parti, il ricorso è stato discusso e deciso.

Il ricorso, ritualmente e tempestivamente inoltrato, deve essere rigettato per i seguenti motivi.

Preliminarmente va disattesa l'eccezione dell'inesistenza della notifica dell'appello sollevata dalla difesa del calciatore, sul presupposto che la stessa sarebbe stata svolta da soggetto diverso dalla parte in causa.

Invero il reclamo risulta regolarmente sottoscritto dal Presidente del Sodalizio, ed il fatto che la notifica sia stata effettuata attraverso indirizzo di posta elettronica certificata, appartenente a soggetto diverso dalla parte interessata (alias un delegato della ASD Pescara), è del tutto irrilevante, atteso il raggiungimento dello scopo dell'atto attraverso la regolare consegna della pec (mero strumento di notifica) al destinatario.

Passando ai motivi di gravame prospettati dalla ASD Pescara, si rileva che l'impugnazione risulta fondata su parte delle medesime argomentazioni dedotte innanzi alla Commissione Accordi Economici e da questa disattese con pronuncia immune da vizi.

Ed invero, il primo motivo di gravame, con il quale è stata dedotta l'inesistenza di verifiche di sottoscrizione fra ricorso e mandato è da ritenersi inammissibile, atteso che, come correttamente motivato dalla Commissione Accordi Economici, non si comprende se sia stata eccepita la falsificazione della firma del soggetto, che conferisce la procura o la contraffazione della sottoscrizione apposta in calce al reclamo. Ci troviamo di fronte ad un'eccezione generica ed infondata, poiché sfornita di prove tese a supportare la doglianza. Del resto, anche a volere, per mera ipotesi, dar credito alla tesi dell'apocriefa della firma, è il caso di evidenziare che solo l'autore della sottoscrizione può mettere in dubbio l'autenticità della firma e non anche il terzo. Nel nostro Ordinamento, anche generale, è, infatti, consentito di disconoscere la propria sottoscrizione, ma non già di mettere in dubbio la firma di controparte. Secondo l'orientamento consolidato (Cass. 23669/2015) solo il presunto autore della firma ne potrebbe contestare l'autenticità, dichiarando che non sia la propria; non spetta, invece, all'altra parte impugnare tale sottoscrizione, anche se consapevole che ad apporla sia stato un altro soggetto. Peraltro è assorbente rilevare, sul punto, che la normativa di riferimento preveda che il procedimento sia instaurato su reclamo sottoscritto dal calciatore, così facultizzando la possibilità per il ricorrente di stare in giudizio personalmente. Parimenti infondata, e pertanto va rigettata, è l'eccezione dell'insussistenza dell'inadempimento da parte del sodalizio sportivo, atteso che l'art. 94 ter, comma 2, NOIF testualmente prescrive che gli accordi possono "(...) prevedere, in via alternativa e non concorrente, l'erogazione di una somma lorda annuale da corrisondersi in dieci rate mensili di uguale importo (...)". Tale evenienza risulta peraltro confermata dall'accordo economico sottoscritto fra le parti, ed in particolare dall'art. 3, ove è stato pattuito che la Società si è impegnata ad erogare, entro la stagione sportiva, l'importo annuo pattuito in dieci rate mensili di uguale importo. A fronte, quindi, della previsione convenzionale in questione che contempla il pagamento in rate mensile, ne consegue che l'omesso pagamento, entro tale lasso temporale mensile, configuri l'inadempimento.

Anche l'eccezione sull'adempimento futuro per rate non ancora scadute è infondata e va rigettata. Come correttamente motivato dalla Commissione Accordi Economici il sodalizio sportivo, nel rinunciare a proseguire il campionato di competenza (C.U. 754/FIGC del 6 aprile 2018), si è reso

inadempiente al punto da ingenerare lo svincolo di autorità di tutti i calciatori tesserati (C.U. 835/FIGC del 6 maggio 2018).

Tale svincolo ha determinato la cessazione del rapporto per effetto del comportamento unilaterale della Società, e quindi l'immediata scadenza dell'obbligazione di pagamento, tanto da rendere legittima la richiesta di tutta l'obbligazione contrattuale.

Parimenti infondata è anche l'eccezione dell'obbligo di messa in mora, posto che alcuna norma federale impone tale prescrizione, quale requisito di procedibilità della domanda.

Va peraltro evidenziato che il procedimento endofederale di competenza della Commissione Accordi Economici è disciplinato dall'art. 25 bis del Regolamento della L.N.D. e non soggiace alle previsioni codicistiche ordinarie.

Destituita di fondamento è inoltre l'eccezione di carenza di "potestas iudicandi" in capo alla Commissione vertendosi in una ipotesi di compenso eccedente il limite di cui all'art. 94 ter NOIF, posto che dal tenore letterale del combinato disposto del comma 7 con il comma 2 del medesimo articolo viene in evidenza la ratio del legislatore, nella parte in cui ha previsto che, in caso di accordi economici pluriennali, sia possibile eccedere i limiti imposti per gli accordi economici annuali, con ciò derogando il limite posto dal 6° comma.

Peraltro la giurisprudenza richiamata dall'appellante (CU 23/CDN 2009/2010 del 29 settembre 2009) è inconferente al caso di specie, poiché concerne il Campionato Regionale di Eccellenza dove non è possibile sottoscrivere accordi economici.

Parimenti infondata è anche l'eccezione sulla quantificazione delle somme operata dalla Commissione Accordi Economici sia in ordine all'ammontare, che in ordine al lordo e non al netto delle ritenute di legge.

Relativamente al primo profilo si evidenzia che la Commissione ha correttamente considerato che il primo accordo ha previsto un compenso mensile di € 5.800,00 dal 18 aprile 2017 sino all'11 dicembre 2017, mentre dal 12 dicembre 2017 sino al 30 giugno 2018 l'importo mensile è quello rinegoziato con l'accordo del 12.12.2017, che prevedeva un compenso complessivo di € 45.000,00. Non si è trattato, quindi, di duplicazione di importi, bensì di somma di importi differenziati per due periodi distinti, da cui è stato detratto l'importo non contestato di € 14.542,00 percepito nel corso della stagione 2017/2018.

Per quel che concerne, invece, la problematica del riconoscimento dell'importo al lordo o al netto delle ritenute di legge, si rammenta che in sede di accertamento contabile delle spettanze maturate in favore del tesserato, il sodalizio sportivo deve detrarre dalle somme lorde quelle corrisposte a titolo di oneri fiscali. In assenza però di prova non solo del pagamento degli importi dovuti, ma anche dei relativi oneri fiscali, l'accertamento e la liquidazione deve essere eseguita al lordo e non al netto degli oneri fiscali in quanto il sodalizio è considerato debitore esclusivo.

Per questi motivi.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Pescara e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE-LND.

Condanna la Società ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore del calciatore Borruto Cristian Alejandro, quantificate in € 500,00 (Euro cinquecento/00).

Dispone addebitarsi la tassa.

**17) RECLAMO N°. 206 DELLA SOCIETÀ ASD PESCARA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE SALAS JAVIER ADOLFO, PUBBLICATA NEL C.U. 330/CAE-LND del 12.6.2018.**

Con reclamo trasmesso a mezzo raccomandata a.r. del 30 marzo 2018, il calciatore Salas Javier Adolfo si rivolgeva alla Commissione Accordi Economici, esponendo di avere concluso con la Società ASD Pescara un accordo economico di durata pluriennale prevedente la corresponsione, per la stagione sportiva 2017/18, dell'importo lordo di euro 40.000,00, a mezzo ratei mensili. Precisato di avere percepito la minore somma di € 10.600,00, chiedeva, quindi, la condanna della Società al pagamento della somma di € 29.400,00, di cui € 17.400,00 per mensilità scadute ed € 12.000,00 per mensilità a scadere.

La Società si costituiva in giudizio, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del reclamo per asserita difformità delle sottoscrizioni del calciatore tra ricorso e mandato conferito al procuratore. Nel merito contestava la pretesa deducendo: l'insussistenza dell'inadempimento stante (a suo dire) il termine di pagamento alla scadenza della stagione di riferimento; l'impossibilità di pretendere un adempimento futuro per rate non ancora scadute; la violazione dell'obbligo di messa in mora; l'incompetenza della Commissione Accordi Economici a decidere su importi economici eccedenti gli € 28.158,00, come previsto dal combinato disposto dell'art. 25 bis, comma 2, del Regolamento della LND con l'art. 94 ter, comma 6, delle NOIF; obbligo di liquidazione delle somme al lordo delle ritenute; la risoluzione dell'accordo economico per colpa del calciatore e chiedeva in riconvenzionale l'importo di € 29.400,00.

Con decisione del 12 giugno 2018, in C.U. 330/CAE in pari data, la Commissione Accordi Economici, rigettate tutte le eccezioni della Società, in accoglimento del reclamo condannava la Società ASD Pescara al pagamento della somma di € 29.400,00 a titolo di saldo del compenso annuo previsto nell'accordo economico sottoscritto per la stagione sportiva 2017/2018.

Con ricorso del 19 giugno 2018 la Società ASD Pescara adiva questo Tribunale Federale per impugnare la decisione della Commissione Accordi Economici.

A fondamento del gravame il sodalizio eccepiva l'inesistenza di verifiche di sottoscrizione fra ricorso di prime cure e mandato conferito al procuratore, che avrebbe dovuto indurre il Collegio di prime cure a richiedere, da un lato, la produzione degli originali per dimostrare la genuinità delle sottoscrizioni del tesserato, dall'altro l'intervento della Procura Federale per la verifica della sottoscrizione anche a mezzo di perizia calligrafica.

L'odierna appellante censurava poi l'illogica interpretazione (a suo dire) operata dalla Commissione Accordi Economici in relazione al pagamento del compenso annuo da ripartire in dieci rate, tenuto conto del termine del 30 giugno (di estinzione dell'obbligazione) indicato nell'accordo economico. Eccepiva inoltre l'illogica richiesta di somme fondata su un adempimento futuro, poiché comprensivo di ratei non ancora maturati. A dire del sodalizio, infatti, il calciatore avrebbe dovuto notificare, prima del reclamo, una messa in mora come previsto dall'art. 1219 c.c.

Lamentava ancora la Società ASD Pescara il limite di operatività della Commissione Accordi Economici per importi economici eccedenti gli € 28.158,00, come previsto dal combinato disposto dell'art. 25 bis, comma 2, del Regolamento della LND con l'art. 94 ter, comma 6, delle NOIF.

L'appellante censurava infine l'erronea quantificazione delle somme operate dalla Commissione Accordi Economici, per essere state calcolate al lordo e non al netto degli oneri fiscali.

Su tali premesse il sodalizio chiedeva la riforma della decisione assunta dalla Commissione Accordi Economici.

Si costituiva in giudizio il tesserato Salas Javier Aldo, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del gravame per inesistenza della notifica, per essere stata eseguita da posta elettronica certificata appartenente a soggetto privo di mandato.

Nel merito impugnava estensivamente le avverse pretese precisando che: la firma apocrifia potrebbe essere contestata solo dal presunto autore della sottoscrizione e non anche dal sodalizio sportivo; l'ammontare delle somme da erogare al tesserato, come previsto dall'accordo economico, andrebbe ripartito in dieci rate mensili, da liquidarsi entro il termine residuale della stagione sportiva di riferimento; l'eccepito inadempimento futuro sarebbe infondato alla luce dell'interpretazione data dalla Commissione Accordi Economici sull'art. 94 ter, comma 7, NOIF. Inoltre la Commissione Accordi Economici avrebbe anche evidenziato che lo svincolo unilaterale dei calciatori sarebbe condizione sufficiente a reclamare l'immediato pagamento del compenso; l'obbligo di messa in mora non sarebbe applicabile al Regolamento della LND, alla luce dell'iter da seguire per ottenere l'accertamento del credito maturato in capo al calciatore dilettante; la Commissione Accordi Economici sarebbe competente a valutare questioni afferenti gli accordi pluriennali stabiliti dall'art. 94, comma 7, delle NOIF; la quantificazione delle somme andrebbe sempre eseguita al lordo di ritenute di legge, così come previsto nell'accordo economico sottoscritto fra le parti.

Alla riunione del 16 ottobre 2018, sentiti i legali delle parti, il ricorso è stato discusso e deciso.

Il ricorso, ritualmente e tempestivamente inoltrato, deve essere rigettato per i seguenti motivi.

Preliminarmente va disattesa l'eccezione dell'inesistenza della notifica dell'appello sollevata dalla difesa del calciatore, sul presupposto che la stessa sarebbe stata svolta da soggetto diverso dalla parte in causa.

Invero il reclamo risulta regolarmente sottoscritto dal Presidente del Sodalizio, ed il fatto che la notifica sia stata effettuata attraverso indirizzo di posta elettronica certificata appartenente a soggetto diverso dalla parte interessata (alias un delegato della ASD Pescara) è del tutto irrilevante, atteso il raggiungimento dello scopo dell'atto attraverso la regolare consegna della pec (mero strumento di notifica) al destinatario.

Passando ai motivi di gravame prospettati dalla ASD Pescara, si rileva che l'impugnazione risulta fondata su parte delle medesime argomentazioni dedotte innanzi alla Commissione Accordi Economici e da questa disattese con pronuncia immune da vizi.

Ed invero, il primo motivo di gravame, con il quale è stata dedotta l'inesistenza di verifiche di sottoscrizione fra ricorso e mandato, è da ritenersi inammissibile in quanto oltre ad essere stata proposta per la prima volta in appello (stante l'inesistenza della pagina 2 della memoria difensiva presentata dinanzi alla Commissione Accordi Economici), non lascia intendere il fumus dell'eccezione. L'appellante, infatti, non fa comprendere se intenda eccepire la falsificazione della firma del soggetto che conferisce la procura, o la contraffazione della sottoscrizione apposta in calce al reclamo. Ci troviamo, quindi, di fronte ad un'eccezione generica ed infondata, poiché sfornita di prove tese a supportare la doglianza. Del resto, anche a volere, per mera ipotesi, dar credito alla tesi dell'apocrifia della firma, è il caso di evidenziare che solo l'autore della sottoscrizione può mettere in dubbio l'autenticità della firma e non anche il terzo. Nel nostro Ordinamento, anche generale, è, infatti, consentito di disconoscere la propria sottoscrizione, ma non già di mettere in dubbio la firma di controparte. Secondo l'orientamento consolidato (Cass.

23669/2015), solo il presunto autore della firma ne potrebbe contestare l'autenticità, dichiarando che non sia la propria; non spetta, invece, all'altra parte impugnare tale sottoscrizione, anche se consapevole che ad apporla sia stato un altro soggetto. Peraltro è assorbente rilevare, sul punto, che la normativa di riferimento preveda che il procedimento sia instaurato su reclamo sottoscritto dal calciatore, così facoltizzando la possibilità per il ricorrente di stare in giudizio personalmente. Parimenti infondata, e pertanto va rigettata, è l'eccezione dell'insussistenza dell'inadempimento da parte del sodalizio sportivo, atteso che l'art. 94 ter, comma 2, NOIF testualmente prescrive che gli accordi possono "(...) prevedere, in via alternativa e non concorrente, l'erogazione di una somma lorda annuale da corrispondersi in dieci rate mensili di uguale importo (...)". Tale evenienza risulta peraltro confermata dall'accordo economico sottoscritto fra le parti, ed, in particolare, dall'art. 3, ove è stato pattuito che la Società si è impegnata ad erogare, entro la stagione sportiva, l'importo annuo pattuito in dieci rate mensili di uguale importo. A fronte, quindi, della previsione convenzionale in questione che contempla il pagamento in rate mensile, ne consegue che l'omesso pagamento, entro tale lasso temporale mensile, configuri l'inadempimento.

Anche l'eccezione sull'adempimento futuro per rate non ancora scadute è infondata, e va rigettata. Come correttamente motivato dalla Commissione Accordi Economici il sodalizio sportivo, nel rinunciare a proseguire il campionato di competenza (C.U. 754/FIGC del 6 aprile 2018), si è reso inadempiente al punto da ingenerare lo svincolo di autorità di tutti i calciatori tesserati (C.U. 835/FIGC del 6 maggio 2018).

Tale svincolo ha determinato la cessazione del rapporto per effetto del comportamento unilaterale della Società e quindi l'immediata scadenza dell'obbligazione di pagamento, tanto da rendere legittima la richiesta di tutta l'obbligazione contrattuale.

Parimenti infondata è anche l'eccezione dell'obbligo di messa in mora, posto che alcuna norma federale impone tale prescrizione, quale requisito di procedibilità della domanda.

Va peraltro evidenziato che il procedimento endofederale di competenza della Commissione Accordi Economici è disciplinato dall'art. 25 bis del Regolamento della L.N.D. e non soggiace alle previsioni codicistiche ordinarie.

Destituita di fondamento è inoltre l'eccezione di carenza di "potestas iudicandi" in capo alla Commissione vertendosi in una ipotesi di compenso eccedente il limite di cui all'art. 94 ter NOIF, posto che dal tenore letterale del combinato disposto del comma 7 con il comma 2 del medesimo articolo viene in evidenza la ratio del legislatore nella parte in cui ha previsto che in caso di accordi economici pluriennali è possibile eccedere i limiti imposti per gli accordi economici annuali, con ciò derogando il limite posto dal 6° comma.

Parimenti infondata è anche l'eccezione sulla quantificazione delle somme operata dalla Commissione Accordi Economici in ordine al lordo e non al netto delle ritenute di legge.

Giova evidenziare che in sede di accertamento contabile delle spettanze maturate in favore del tesserato, il sodalizio sportivo deve detrarre dalle somme lorde quelle corrisposte a titolo di oneri fiscali. In assenza però di prova non solo del pagamento degli importi dovuti ma anche dei relativi oneri fiscali, l'accertamento e la liquidazione deve essere eseguita al lordo e non al netto degli oneri fiscali in quanto il sodalizio è considerato debitore esclusivo.

Per questi motivi.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Pescara e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE-LND.

Condanna la Società ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore del calciatore Salas Javier Adolfo, quantificate in € 500,00 (Euro cinquecento/00).

Dispone addebitarsi la tassa.

**18) RECLAMO N°. 207 DELLA SOCIETÀ ASD PESCARA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE RESCIA DAN MAXIMILIANO, PUBBLICATA NEL C.U. 330/CAE-LND del 12.6.2018.**

Con reclamo trasmesso a mezzo raccomandata a.r. del 30 marzo 2018, il calciatore Rescia Dan Maximiliano si rivolgeva alla Commissione Accordi Economici esponendo di avere concluso, con la Società ASD Pescara, un accordo economico di durata pluriennale prevedente la corresponsione lorda annua di euro 90.525,00 per la stagione sportiva 2017/2018 e di euro 90.525,00 per la stagione sportiva 2018/2019.

Successivamente l'istante, in data 12 dicembre 2017, sottoscriveva un nuovo accordo economico che prevedeva un compenso lordo annuo di euro 69.170,00 per la stagione sportiva 2017/2018 ed euro 69.170,00 per la stagione sportiva 2017/2018.

Precisato di aver percepito per la stagione sportiva 2017/2018 la minore somma di € 20.500,00, chiedeva, quindi, la condanna della Società al pagamento della residua somma di euro 82.835,74. La Società si costituiva in giudizio eccependo: l'inammissibilità del reclamo per asserita difformità delle sottoscrizioni del calciatore tra ricorso e mandato conferito al procuratore; l'insussistenza dell'inadempimento stante (a suo dire) il termine di pagamento alla scadenza della stagione di riferimento; l'impossibilità di pretendere un adempimento futuro per rate non ancora scadute; la violazione dell'obbligo di messa in mora; l'incompetenza della Commissione Accordi Economici a valutare le controversie eccedenti il limite di euro 28.158,00; l'illogica sommatoria fra gli accordi economici relativi alla medesima stagione sportiva; l'obbligo di liquidazione delle somme al netto e non al lordo di ritenute di legge; la restituzione del 50% dell'accordo economico per colpa del calciatore con conseguente riconoscimento di danni per un valore di euro 82.835,74.

Con decisione del 12 giugno 2018, in C.U. 330/CAE in pari data, la Commissione Accordi Economici, rigettate tutte le eccezioni della Società, in accoglimento del reclamo condannava la Società ASD Pescara al pagamento della somma di € 82.835,74 a titolo di saldo del compenso annuo previsto nell'accordo economico sottoscritto per la stagione sportiva 2017/2018.

Con ricorso del 19 giugno 2018 la Società ASD Pescara adiva questo Tribunale Federale per impugnare la decisione della Commissione Accordi Economici.

A fondamento del gravame il sodalizio eccepiva l'inesistenza di verifiche di sottoscrizione fra ricorso di prime cure e mandato conferito al procuratore che avrebbero dovuto indurre il Collegio di prime cure a richiedere, da un lato, la produzione degli originali per dimostrare la genuinità delle sottoscrizioni del tesserato, dall'altro l'intervento della Procura Federale per la verifica della sottoscrizione anche a mezzo di perizia calligrafica.

L'odierna appellante censurava poi l'illogica interpretazione (a suo dire), operata dalla Commissione Accordi Economici, in relazione al pagamento del compenso annuo da ripartire in dieci rate, tenuto conto del termine del 30 giugno (di estinzione dell'obbligazione) indicato nell'accordo economico.

Eccepiva inoltre l'illogica richiesta di somme, fondata su un adempimento futuro poiché comprensivo di ratei non ancora maturati. A dire del sodalizio, infatti, il calciatore avrebbe dovuto notificare, prima del reclamo, una messa in mora come previsto dall'art. 1219 c.c.

Lamentava ancora la Società ASD Pescara il limite di operatività della Commissione Accordi Economici per importi economici eccedenti gli euro 28.158,00, come previsto dal combinato disposto dell'art. 25 bis, comma 2, del Regolamento della LND con l'art. 94 ter, comma 6, delle NOIF.

Il sodalizio appellante censurava anche la decisione di prime cure nella parte in cui, per la stagione sportiva 2017/2018, sommava l'ammontare del secondo accordo economico con il primo, tanto da creare una sorta di duplicazione di importi da erogare in favore del calciatore.

L'appellante censurava infine l'erronea quantificazione delle somme operate dalla Commissione Accordi Economici, per essere state calcolate al lordo e non al netto degli oneri fiscali.

Su tali premesse il sodalizio chiedeva la riforma della decisione assunta dalla Commissione Accordi Economici.

Si costituiva in giudizio il tesserato Rescia Dan Maximilian, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del gravame per inesistenza della notifica, per essere stata eseguita da posta elettronica certificata appartenente a soggetto privo di mandato.

Nel merito impugnava estensivamente le avverse pretese precisando che: la firma apocrifa, benché eccepita per la prima volta in appello (e quindi inammissibile), potrebbe essere contestata solo dal presunto autore della sottoscrizione e non anche dal sodalizio sportivo; l'ammontare delle somme da erogare al tesserato, come previsto dall'accordo economico, andrebbe ripartito in dieci rate mensili, da liquidarsi entro il termine residuale della stagione sportiva di riferimento; l'eccepito inadempimento futuro sarebbe infondato; l'obbligo di messa in mora non sarebbe applicabile al Regolamento della LND, alla luce dell'iter da seguire per ottenere l'accertamento del credito maturato in capo al calciatore dilettante; la Commissione Accordi Economici sarebbe competente a valutare questioni afferenti gli accordi pluriennali stabiliti dall'art. 94, comma 7, delle NOIF; l'importo dell'accordo economico troverebbe origine nell'incentivo al calciatore a rimanere in Società alla luce di un progetto pluriennale; la quantificazione delle somme andrebbe sempre eseguita al lordo di ritenute di legge, così come previsto nell'accordo economico sottoscritto fra le parti.

Alla riunione del 16 ottobre 2018, sentiti i legali delle parti, il ricorso è stato discusso e deciso.

Il ricorso, ritualmente e tempestivamente inoltrato, deve essere rigettato per i seguenti motivi.

Preliminarmente va disattesa l'eccezione dell'inesistenza della notifica dell'appello sollevata dalla difesa del calciatore, sul presupposto che la stessa sarebbe stata svolta da soggetto diverso dalla parte in causa.

Invero il reclamo risulta regolarmente sottoscritto dal Presidente del Sodalizio, ed il fatto che la notifica sia stata effettuata attraverso indirizzo di posta elettronica certificata, appartenente a soggetto diverso dalla parte interessata (alias un delegato della ASD Pescara) è del tutto irrilevante, atteso il raggiungimento dello scopo dell'atto attraverso la regolare consegna della pec (mero strumento di notifica) al destinatario.

Passando ai motivi di gravame prospettati dalla ASD Pescara, si rileva che l'impugnazione risulta fondata su parte delle medesime argomentazioni dedotte innanzi alla Commissione Accordi Economici e da questa disattese con pronuncia immune da vizi.

Ed invero, il primo motivo di gravame, con il quale è stata dedotta l'inesistenza di verifiche di sottoscrizione fra ricorso e mandato è da ritenersi inammissibile, in quanto oltre ad essere stata proposta per la prima volta in appello (stante l'inesistenza della pagina 2 della memoria difensiva presentata dinanzi alla Commissione Accordi Economici), non lascia intendere il fumus dell'eccezione. L'appellante, infatti, non fa comprendere se intenda eccepire la falsificazione della firma del soggetto che conferisce la procura, o la contraffazione della sottoscrizione apposta in calce al reclamo. Ci troviamo, quindi, di fronte ad un'eccezione generica ed infondata, poiché sfornita di prove tese a supportare la doglianza. Del resto, anche a volere, per mera ipotesi, dar credito alla tesi dell'apocriefa della firma, è il caso di evidenziare che solo l'autore della sottoscrizione può mettere in dubbio l'autenticità della firma e non anche il terzo. Nel nostro Ordinamento, anche generale, è, infatti, consentito di disconoscere la propria sottoscrizione, ma non già di mettere in dubbio la firma di controparte. Secondo l'orientamento consolidato (Cass. 23669/2015) solo il presunto autore della firma ne potrebbe contestare l'autenticità, dichiarando che non sia la propria; non spetta, invece, all'altra parte impugnare tale sottoscrizione, anche se consapevole che ad apporla sia stato un altro soggetto. Peraltro è assorbente rilevare, sul punto, che la normativa di riferimento preveda che il procedimento sia instaurato su reclamo sottoscritto dal calciatore, così facoltizzando la possibilità per il ricorrente di stare in giudizio personalmente. Parimenti infondata, e pertanto va rigettata, è l'eccezione dell'insussistenza dell'inadempimento da parte del sodalizio sportivo, atteso che l'art. 94 ter, comma 2, NOIF testualmente prescrive che gli accordi possono "(...) prevedere, in via alternativa e non concorrente, l'erogazione di una somma lorda annuale da corrispondersi in dieci rate mensili di uguale importo (...)". Tale evenienza risulta peraltro confermata dall'accordo economico sottoscritto fra le parti, ed in particolare dall'art. 3, ove è stato pattuito che la Società si è impegnata ad erogare, entro la stagione sportiva, l'importo annuo pattuito in dieci rate mensili di uguale importo. A fronte, quindi, della previsione convenzionale in questione, che contempla il pagamento in rate mensile, ne consegue che l'omesso pagamento, entro tale lasso temporale mensile, configuri l'inadempimento.

Anche l'eccezione sull'adempimento futuro per rate non ancora scadute è infondata e va rigettata. Come correttamente motivato dalla Commissione Accordi Economici il sodalizio sportivo, nel rinunciare a proseguire il campionato di competenza (C.U. 754/FIGC del 6 aprile 2018), si è reso inadempiente al punto da ingenerare lo svincolo di autorità di tutti i calciatori tesserati (C.U. 835/FIGC del 6 maggio 2018).

Tale svincolo ha determinato la cessazione del rapporto per effetto del comportamento unilaterale della Società e quindi l'immediata scadenza dell'obbligazione di pagamento, tanto da rendere legittima la richiesta di tutta l'obbligazione contrattuale.

Parimenti infondata è anche l'eccezione dell'obbligo di messa in mora, posto che alcuna norma federale impone tale prescrizione, quale requisito di procedibilità della domanda.

Va peraltro evidenziato che il procedimento endofederale di competenza della Commissione Accordi Economici è disciplinato dall'art. 25 bis del Regolamento della L.N.D., e non soggiace alle previsioni codicistiche ordinarie.

Destituita di fondamento è inoltre l'eccezione di carenza di "potestas judicandi" in capo alla Commissione, vertendosi in una ipotesi di compenso eccedente il limite di cui all'art. 94 ter NOIF, posto che, dal tenore letterale del combinato disposto del comma 7 con il comma 2 del medesimo articolo, viene in evidenza la ratio del legislatore nella parte in cui ha previsto che in caso di accordi



economici pluriennali sia possibile eccedere i limiti imposti per gli accordi economici annuali, con ciò derogando il limite posto dal 6° comma.

Parimenti infondata è anche l'eccezione sulla quantificazione delle somme operata dalla Commissione Accordi Economici, sia in ordine all'ammontare, che in ordine al lordo e non al netto delle ritenute di legge.

Relativamente al primo profilo si evidenzia che la Commissione abbia correttamente considerato che la misura del pagamento è indicata in entrambi gli accordi economici, e, in assenza di validi elementi, non sarebbe stato possibile rimodulare l'importo azionato dal calciatore.

Per quel che concerne, invece, la problematica del riconoscimento dell'importo al lordo o al netto delle ritenute di legge, si rammenta che, in sede di accertamento contabile delle spettanze maturate in favore del tesserato, il sodalizio sportivo debba detrarre dalle somme lorde quelle corrisposte a titolo di oneri fiscali. In assenza però di prova, non solo del pagamento degli importi dovuti, ma anche dei relativi oneri fiscali, l'accertamento e la liquidazione deve essere eseguita al lordo e non al netto degli oneri fiscali in quanto il sodalizio è considerato debitore esclusivo.

Per questi motivi.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Pescara e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE-LND.

Condanna la Società ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore del calciatore Rescia Dan Maximiliano, quantificate in € 500,00 (Euro cinquecento/00).

Dispone addebitarsi la tassa.

**19) RECLAMO N°. 208 DELLA SOCIETÀ ASD PESCARA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE PIETRANGELO LORENZO, PUBBLICATA NEL C.U. 330/CAE-LND del 12.6.2018.**

Con reclamo trasmesso a mezzo raccomandata a.r. del 30 marzo 2018, il calciatore Pietrangelo Lorenzo si rivolgeva alla Commissione Accordi Economici esponendo di avere concluso, con la Società ASD Pescara, un accordo economico di durata pluriennale prevedente la corresponsione lorda annua di € 6.000,00 per la stagione sportiva 2016/2017, di € 17.000,00 per la stagione sportiva 2017/2018 e di € 20.000,00 per la stagione sportiva 2018/2019.

Precisato di aver percepito la minore somma di € 2.382,00 nella stagione sportiva 2017/2018 chiedeva, quindi, la condanna della Società al pagamento della residua somma di € 14.168,00, di cui € 9.518,00 per mensilità scadute ed € 5.100,00 per mensilità a scadere.

La Società si costituiva in giudizio, eccependo in via preliminare, l'inammissibilità del reclamo per asserita difformità delle sottoscrizioni del calciatore tra ricorso e mandato conferito al procuratore. Nel merito contestava la pretesa deducendo: l'insussistenza dell'inadempimento stante – a suo dire – il termine di pagamento alla scadenza della stagione di riferimento; l'impossibilità di pretendere un adempimento futuro per rate non ancora scadute; l'inesistenza di una messa in mora, poiché il tesserato aveva notificato il ricorso (a suo dire in violazione dell'art. 1219 c.c.) già dal mese di marzo 2018, così reclamando anche somme su ratei non ancora scaduti; riduzione dell'ammontare delle somme richieste dal calciatore in relazione ai ratei non ancora maturati; l'obbligo di liquidazione delle somme al netto e non al lordo di ritenute di legge.

Con decisione del 12 giugno 2018, in C.U. 330/CAE in pari data, la Commissione Accordi Economici, rigettate tutte le eccezioni della Società, in accoglimento del reclamo condannava la Società ASD Pescara al pagamento della somma di € 14.618,00 a titolo di saldo del compenso annuo previsto nell'accordo economico sottoscritto per la stagione sportiva 2017/2018.

Con ricorso del 19 giugno 2018 la Società ASD Pescara adiva questo Tribunale Federale, per impugnare la decisione della Commissione Accordi Economici.

A fondamento del gravame il sodalizio eccepiva l'inesistenza di verifiche di sottoscrizione fra ricorso di prime cure e mandato conferito al procuratore che avrebbe dovuto indurre il Collegio di prime cure a richiedere, da un lato, la produzione di originali per dimostrare la genuinità delle sottoscrizioni del tesserato, dall'altro l'intervento della Procura Federale per la verifica della sottoscrizione anche a mezzo di perizia calligrafica.

L'odierna appellante censurava poi l'illogica interpretazione (a suo dire), operata dalla Commissione Accordi Economici in relazione al pagamento del compenso annuo da ripartire in dieci rate, tenuto conto del termine del 30 giugno (di estinzione dell'obbligazione) indicato nell'accordo economico.

Eccepiva inoltre l'illogica richiesta di somme fondata su un adempimento futuro poiché comprensivo di ratei non ancora maturati. A dire del sodalizio, infatti, il calciatore avrebbe dovuto notificare, prima del reclamo, una messa in mora come previsto dall'art. 1219 c.c.

Lamentava ancora la Società ASD Pescara il limite di operatività della Commissione Accordi Economici per importi economici eccedenti gli € 28.158,00, come previsto dal combinato disposto dell'art. 25 bis, comma 2, del Regolamento della LND con l'art. 94 ter, comma 6, delle NOIF.

Il sodalizio appellante censurava infine l'erronea quantificazione delle somme operate dalla Commissione Accordi Economici, per essere state calcolate al lordo e non al netto degli oneri fiscali.

Su tali premesse il sodalizio sportivo chiedeva la riforma della decisione assunta dalla Commissione Accordi Economici.

Si costituiva in giudizio il tesserato Pietrangelo Lorenzo, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del gravame per inesistenza della notifica, per essere stata eseguita da posta elettronica certificata appartenente a soggetto privo di mandato.

Nel merito impugnava estensivamente le avverse pretese precisando che: la firma apocrifia potrebbe essere contestata solo dal presunto autore della sottoscrizione e non anche dal sodalizio sportivo; l'ammontare delle somme da erogare al tesserato, come previsto dall'accordo economico, andrebbe ripartito in dieci rate mensili da liquidarsi entro il termine residuale della stagione sportiva di riferimento; l'eccepito inadempimento futuro sarebbe stato superato dalla decisione della Commissione Accordi Economici nella parte in cui stabiliva che lo svincolo unilaterale dei calciatori avrebbe ingenerato l'immediata scadenza dell'obbligazione di pagamento del compenso; l'obbligo di messa in mora non sarebbe applicabile al Regolamento della LND, alla luce dell'iter da seguire per ottenere l'accertamento del credito maturato in capo al calciatore dilettante; l'eccezione di incompetenza per valore della Commissione Accordi Economici sarebbe inammissibile poiché, sebbene frutto di un copia e incolla di altro giudizio, non sarebbe stata proposta in primo grado e comunque le somme reclamate dal tesserato sarebbero pari ad € 14.618,00; la quantificazione delle somme andrebbe sempre eseguita al lordo di ritenute di legge, così come previsto nell'accordo economico sottoscritto fra le parti.

Alla riunione del 16 ottobre 2018, sentiti i legali delle parti, il ricorso è stato discusso e deciso.

Il ricorso, ritualmente e tempestivamente inoltrato, deve essere rigettato per i seguenti motivi. Preliminarmente va disattesa l'eccezione dell'inesistenza della notifica dell'appello sollevata dalla difesa del calciatore, sul presupposto che la stessa sarebbe stata svolta da soggetto diverso dalla parte in causa.

Invero il reclamo risulta regolarmente sottoscritto dal Presidente del Sodalizio, ed il fatto che la notifica sia stata effettuata attraverso indirizzo di posta elettronica certificata appartenente a soggetto diverso dalla parte interessata (alias un delegato della ASD Pescara), è del tutto irrilevante, atteso il raggiungimento dello scopo dell'atto attraverso la regolare consegna della pec (mero strumento di notifica) al destinatario.

Passando ai motivi di gravame prospettati dalla ASD Pescara, si rileva che l'impugnazione risulta fondata su parte delle medesime argomentazioni (ad eccezione dell'incompetenza per valore) dedotte innanzi alla Commissione Accordi Economici, e da questa disattese con pronuncia immune da vizi.

Ed invero, il primo motivo di gravame, con il quale è stata dedotta l'inesistenza di verifiche di sottoscrizione fra ricorso e mandato è da ritenersi inammissibile, atteso che come correttamente motivato dalla Commissione Accordi Economici non si comprende se sia stata eccepita la falsificazione della firma del soggetto che conferisce la procura, o la contraffazione della sottoscrizione apposta in calce al reclamo. Ci troviamo di fronte ad un'eccezione generica ed infondata, poiché sfornita di prove tese a supportare la doglianza. Del resto, anche a volere, per mera ipotesi, dar credito alla tesi dell'apocriefa della firma, è il caso di evidenziare che solo l'autore della sottoscrizione può mettere in dubbio l'autenticità della firma, e non anche il terzo. Nel nostro Ordinamento, anche generale, è, infatti, consentito di disconoscere la propria sottoscrizione, ma non già di mettere in dubbio la firma di controparte. Secondo l'orientamento consolidato (Cass. 23669/2015) solo il presunto autore della firma ne potrebbe contestare l'autenticità, dichiarando che non sia la propria; non spetta, invece, all'altra parte impugnare tale sottoscrizione, anche se consapevole che ad apporla sia stato un altro soggetto. Peraltro è assorbente rilevare, sul punto, che la normativa di riferimento preveda che il procedimento sia instaurato su reclamo sottoscritto dal calciatore, così facultizzando la possibilità per il ricorrente di stare in giudizio personalmente. Parimenti infondata, e pertanto va rigettata, è l'eccezione dell'insussistenza dell'inadempimento da parte del sodalizio sportivo, atteso che l'art. 94 ter, comma 2, NOIF testualmente prescrive che gli accordi possono "(...) prevedere, in via alternativa e non concorrente, l'erogazione di una somma lorda annuale da corrispondersi in dieci rate mensili di uguale importo (...)". Tale evenienza risulta peraltro confermata dall'accordo economico sottoscritto fra le parti, ed in particolare all'art. 3, è stato pattuito che la Società si è impegnata ad erogare, entro la stagione sportiva, l'importo annuo pattuito in dieci rate mensili di uguale importo. A fronte, quindi, della previsione convenzionale in questione che contempla il pagamento in rate mensile, ne consegue che l'omesso pagamento,, entro tale lasso temporale mensile, configuri l'inadempimento.

Anche l'eccezione sull'adempimento futuro per rate non ancora scadute è infondata e va rigettata. Come correttamente motivato dalla Commissione Accordi Economici il sodalizio sportivo, nel rinunciare a proseguire il campionato di competenza (C.U. 754/FIGC del 6 aprile 2018), si è reso inadempiente al punto da ingenerare lo svincolo di autorità di tutti i calciatori tesserati (C.U. 835/FIGC del 6 maggio 2018).

Tale svincolo ha determinato la cessazione del rapporto per effetto del comportamento unilaterale della Società, e quindi l'immediata scadenza dell'obbligazione di pagamento, tanto da rendere legittima la richiesta di tutta l'obbligazione contrattuale.

Parimenti infondata è anche l'eccezione dell'obbligo di messa in mora, posto che alcuna norma federale imponga tale prescrizione, quale requisito di procedibilità della domanda.

Va peraltro evidenziato che il procedimento endofederale di competenza della Commissione Accordi Economici è disciplinato dall'art. 25 bis del Regolamento della L.N.D. e non soggiace alle previsioni codicistiche ordinarie.

Inammissibile invece è l'eccezione dell'incompetenza per valore della Commissione Accordi Economici, poiché proposta per la prima volta in appello.

Parimenti infondata è anche l'eccezione sulla quantificazione delle somme (al lordo e non al netto delle ritenute di legge), operata dalla Commissione Accordi Economici.

All'uopo giova ricordare che in sede di accertamento contabile delle spettanze maturate in favore del tesserato, il sodalizio sportivo debba detrarre dalle somme lorde quelle corrisposte a titolo di oneri fiscali. In assenza però di prova non solo del pagamento degli importi dovuti, ma anche dei relativi oneri fiscali, l'accertamento e la liquidazione deve essere eseguita al lordo e non al netto degli oneri fiscali in quanto il sodalizio è considerato debitore esclusivo.

Per questi motivi.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Pescara e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE-LND.

Condanna la Società ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore del calciatore Pietrangelo Lorenzo, quantificate in € 500,00 (Euro cinquecento/00).

Dispone addebitarsi la tassa.

## **20] RECLAMO N°. 209 DELLA SOCIETÀ ASD PESCARA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE ERCOLESSI MARCO, PUBBLICATA NEL C.U. 330/CAE-LND del 12.6.2018.**

Con reclamo trasmesso a mezzo raccomandata a.r. del 30 marzo 2018, il calciatore Ercolessi Marco si rivolgeva alla Commissione Accordi Economici, esponendo di avere concluso, con la Società ASD Pescara, un accordo economico di durata pluriennale prevedente la corresponsione lorda annua di € 67.100,00 per la stagione sportiva 2017/2018, di € 69.540,00 per la stagione sportiva 2018/2019 e di € 73.200,00 per la stagione sportiva 2019/2020.

Successivamente l'istante, in data 17 gennaio 2018, sottoscriveva un nuovo accordo economico che prevedeva un compenso lordo annuo di € 41.720,00 per la stagione sportiva 2017/2018 ed € 63.000,00 per la stagione sportiva 2018/2019.

Precisato di aver percepito per la stagione sportiva 2017/2018 la minore somma di € 13.500,00, chiedeva, quindi, la condanna della Società al pagamento della residua somma di € 66.914,33.

La Società si costituiva in giudizio con una memoria priva di pagina 2 con la quale ha eccepito (nel restante corpo dell'atto): l'insussistenza dell'inadempimento stante (a suo dire) il termine di pagamento alla scadenza della stagione di riferimento; l'impossibilità di pretendere un adempimento futuro per rate non ancora scadute; l'incompetenza della Commissione Accordi Economici a valutare le controversie eccedenti il limite di € 28.158,00; l'illogica sommatoria fra gli

accordi economici relativi alla medesima stagione sportiva; l'obbligo di liquidazione delle somme al netto e non al lordo di ritenute di legge.

Con decisione del 12 giugno 2018, in C.U. 330/CAE in pari data, la Commissione Accordi Economici, rigettate tutte le eccezioni della Società, in accoglimento del reclamo condannava la Società ASD Pescara al pagamento della somma di € 66.914,33 a titolo di saldo del compenso annuo previsto nell'accordo economico sottoscritto per la stagione sportiva 2017/2018.

Con ricorso del 19 giugno 2018 la Società ASD Pescara adiva questo Tribunale Federale per impugnare la decisione della Commissione Accordi Economici.

A fondamento del gravame il sodalizio eccepiva l'inesistenza di verifiche di sottoscrizione fra ricorso di prime cure e mandato conferito al procuratore che avrebbero dovuto indurre il Collegio di prime cure a richiedere, da un lato, la produzione degli originali per dimostrare la genuinità delle sottoscrizioni del tesserato, dall'altro l'intervento della Procura Federale per la verifica della sottoscrizione anche a mezzo di perizia calligrafica.

L'odierna appellante censurava poi l'illogica interpretazione – a suo dire – operata dalla Commissione Accordi Economici in relazione al pagamento del compenso annuo da ripartire in dieci rate, tenuto conto del termine del 30 giugno (di estinzione dell'obbligazione) indicato nell'accordo economico.

Eccepiva inoltre l'illogica richiesta di somme fondata su un adempimento futuro poiché comprensivo di ratei non ancora maturati. A dire del sodalizio, infatti, il calciatore avrebbe dovuto notificare, prima del reclamo, una messa in mora come previsto dall'art. 1219 c.c.

Lamentava ancora la Società ASD Pescara il limite di operatività della Commissione Accordi Economici per importi economici eccedenti gli € 28.158,00, come previsto dal combinato disposto dell'art. 25 bis, comma 2, del Regolamento della LND con l'art. 94 ter, comma 6, delle NOIF.

Il sodalizio appellante censurava anche la decisione di prime cure nella parte in cui, per la stagione sportiva 2017/2018, sommava l'ammontare del secondo accordo economico con il primo, tanto da creare una sorta di duplicazione di importi da erogare in favore del calciatore.

L'appellante censurava infine l'erronea quantificazione delle somme operate dalla Commissione Accordi Economici, per essere state calcolate al lordo e non al netto degli oneri fiscali.

Su tali premesse il sodalizio chiedeva la riforma della decisione assunta dalla Commissione Accordi Economici.

Si costituiva in giudizio il tesserato Ercolessi Marco eccependo preliminarmente l'inammissibilità del gravame per inesistenza della notifica, per essere stata eseguita da posta elettronica certificata appartenente a soggetto privo di mandato.

Nel merito impugnava estensivamente le avverse pretese precisando che: la firma apocrifa, benché eccepita per la prima volta in appello (e quindi inammissibile), potrebbe essere contestata solo dal presunto autore della sottoscrizione e non anche dal sodalizio sportivo; l'ammontare delle somme da erogare al tesserato, come previsto dall'accordo economico, andrebbe ripartito in dieci rate mensili da liquidarsi entro il termine residuale della stagione sportiva di riferimento; l'eccepito inadempimento futuro sarebbe infondato alla luce dell'interpretazione data dalla Commissione Accordi Economici sull'art. 94 ter, comma 7, NOIF. Inoltre la Commissione Accordi Economici avrebbe anche evidenziato che lo svincolo unilaterale dei calciatori sarebbe condizione sufficiente a reclamare l'immediato pagamento del compenso; l'obbligo di messa in mora non sarebbe applicabile al Regolamento della LND, alla luce dell'iter da seguire per ottenere l'accertamento del credito maturato in capo al calciatore dilettante; la Commissione Accordi Economici sarebbe

competente a valutare questioni afferenti gli accordi pluriennali stabiliti dall'art. 94, comma 7, delle NOIF; l'importo dell'accordo economico troverebbe origine nell'incentivo al calciatore a rimanere in Società, in luogo del comportamento tenuto dagli altri tesserati che avevano preferito svincolarsi dal sodalizio; la quantificazione delle somme andrebbe sempre eseguita al lordo di ritenute di legge, così come previsto nell'accordo economico sottoscritto fra le parti.

Alla riunione del 16 ottobre 2018, sentiti i legali delle parti, il ricorso è stato discusso e deciso.

Il ricorso, ritualmente e tempestivamente inoltrato, deve essere rigettato per i seguenti motivi.

Preliminarmente va disattesa l'eccezione dell'inesistenza della notifica dell'appello sollevata dalla difesa del calciatore, sul presupposto che la stessa sarebbe stata svolta da soggetto diverso dalla parte in causa.

Invero il reclamo risulta regolarmente sottoscritto dal Presidente del Sodalizio ed il fatto che la notifica sia stata effettuata attraverso indirizzo di posta elettronica certificata appartenente a soggetto diverso dalla parte interessata (alias un delegato della ASD Pescara) è del tutto irrilevante, atteso il raggiungimento dello scopo dell'atto attraverso la regolare consegna della pec (mero strumento di notifica) al destinatario.

Passando ai motivi di gravame prospettati dalla ASD Pescara, si rileva che l'impugnazione risulta fondata su parte delle medesime argomentazioni dedotte innanzi alla Commissione Accordi Economici e da questa disattese con pronuncia immune da vizi.

Ed invero, il primo motivo di gravame, con il quale è stata dedotta l'inesistenza di verifiche di sottoscrizione fra ricorso e mandato è da ritenersi inammissibile in quanto oltre ad essere stata proposta per la prima volta in appello (stante l'inesistenza della pagina 2 della memoria difensiva presentata dinanzi alla Commissione Accordi Economici), non lascia intendere il fumus dell'eccezione. L'appellante, infatti, non fa comprendere se intenda eccepire la falsificazione della firma del soggetto che conferisce la procura, o la contraffazione della sottoscrizione apposta in calce al reclamo. Ci troviamo, quindi, di fronte ad un'eccezione generica ed infondata, poiché sfornita di prove tese a supportare la doglianza. Del resto, anche a volere, per mera ipotesi, dar credito alla tesi dell'apocriefa della firma, è il caso di evidenziare che solo l'autore della sottoscrizione può mettere in dubbio l'autenticità della firma e non anche il terzo. Nel nostro Ordinamento, anche generale, è, infatti, consentito di disconoscere la propria sottoscrizione, ma non già di mettere in dubbio la firma di controparte. Secondo l'orientamento consolidato (Cass. 23669/2015) solo il presunto autore della firma ne potrebbe contestare l'autenticità, dichiarando che non sia la propria; non spetta, invece, all'altra parte impugnare tale sottoscrizione, anche se consapevole che ad apporla sia stato un altro soggetto. Peraltro è assorbente rilevare, sul punto, che la normativa di riferimento preveda che il procedimento sia instaurato su reclamo sottoscritto dal calciatore, così facoltizzando la possibilità per il ricorrente di stare in giudizio personalmente. Parimenti infondata, e pertanto va rigettata, è l'eccezione dell'insussistenza dell'inadempimento da parte del sodalizio sportivo, atteso che l'art. 94 ter, comma 2, NOIF testualmente prescrive che gli accordi possono "(...) prevedere, in via alternativa e non concorrente, l'erogazione di una somma lorda annuale da corrisondersi in dieci rate mensili di uguale importo (...)". Tale evenienza risulta peraltro confermata dall'accordo economico sottoscritto fra le parti ed in particolare dall'art. 3 ove è stato pattuito che la Società si è impegnata ad erogare, entro la stagione sportiva, l'importo annuo pattuito in dieci rate mensili di uguale importo. A fronte, quindi, della previsione convenzionale in questione che contempla il pagamento in rate mensile, ne consegue che l'omesso pagamento, entro tale lasso temporale mensile, configuri l'inadempimento.

Anche l'eccezione sull'adempimento futuro per rate non ancora scadute è infondata e va rigettata. Come correttamente motivato dalla Commissione Accordi Economici il sodalizio sportivo, nel rinunciare a proseguire il campionato di competenza (C.U. 754/FIGC del 6 aprile 2018), si è reso inadempiente al punto da ingenerare lo svincolo di autorità di tutti i calciatori tesserati (C.U. 835/FIGC del 6 maggio 2018).

Tale svincolo ha determinato la cessazione del rapporto, per effetto del comportamento unilaterale della Società e quindi l'immediata scadenza dell'obbligazione di pagamento, tanto da rendere legittima la richiesta di tutta l'obbligazione contrattuale.

Parimenti infondata è anche l'eccezione dell'obbligo di messa in mora, posto che alcuna norma federale imponga tale prescrizione, quale requisito di procedibilità della domanda.

Va peraltro evidenziato che il procedimento endofederale di competenza della Commissione Accordi Economici è disciplinato dall'art. 25 bis del Regolamento della L.N.D. e non soggiace alle previsioni codicistiche ordinarie.

Destituita di fondamento è inoltre l'eccezione di carenza di "potestas iudicandi" in capo alla Commissione vertendosi in una ipotesi di compenso eccedente il limite di cui all'art. 94 ter NOIF, posto che, dal tenore letterale del combinato disposto del comma 7 con il comma 2 del medesimo articolo, viene in evidenza la ratio del legislatore nella parte in cui ha previsto che in caso di accordi economici pluriennali sia possibile eccedere i limiti imposti per gli accordi economici annuali, con ciò derogando il limite posto dal 6° comma.

Parimenti infondata è anche l'eccezione sulla quantificazione delle somme operata dalla Commissione Accordi Economici sia in ordine all'ammontare, che in ordine al lordo e non al netto delle ritenute di legge.

Relativamente al primo profilo si evidenzia che la Commissione abbia correttamente considerato che la misura del pagamento sia indicata in entrambi gli accordi economici e, in assenza di validi elementi, non sarebbe stato possibile rimodulare l'importo azionato dal calciatore.

Per quel che concerne, invece, la problematica del riconoscimento dell'importo al lordo o al netto delle ritenute di legge, si rammenta che in sede di accertamento contabile delle spettanze maturate in favore del tesserato, il sodalizio sportivo debba detrarre dalle somme lorde quelle corrisposte a titolo di oneri fiscali. In assenza però di prova non solo del pagamento degli importi dovuti, ma anche dei relativi oneri fiscali, l'accertamento e la liquidazione deve essere eseguita al lordo e non al netto degli oneri fiscali in quanto il sodalizio è considerato debitore esclusivo.

Per questi motivi.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Pescara e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE-LND.

Condanna la Società ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore del calciatore Ercolessi Marco, quantificate in € 500,00 (Euro cinquecento/00).

Dispone addebitarsi la tassa.

**21) RECLAMO N°. 210 DELLA SOCIETÀ ASD PESCARA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE CAPUTO RICARDO FELICIANO, PUBBLICATA NEL C.U. 330/CAE-LND del 12.6.2018.**

Con reclamo trasmesso a mezzo raccomandata a.r. del 30 marzo 2018, il calciatore Caputo Ricardo Feliciano si rivolgeva alla Commissione Accordi Economici esponendo di avere concluso, con la Società ASD Pescara, un accordo economico di durata pluriennale prevedente la corresponsione lorda annua di € 27.885,00 per la stagione sportiva 2016/2017 e di € 62.800,00 per la stagione sportiva 2017/2018.

Successivamente l'istante, in data 12 dicembre 2017, sottoscriveva un nuovo accordo economico che prevedeva un compenso lordo annuo di € 47.840,00 per la stagione sportiva 2017/2018.

Precisato di aver percepito per la stagione sportiva 2017/2018 la minore somma di € 14.806,00, chiedeva, quindi, la condanna della Società al pagamento della residua somma di € 69.774,00.

La Società si costituiva in giudizio eccependo: l'inammissibilità del reclamo per asserita difformità delle sottoscrizioni del calciatore tra ricorso e mandato conferito al procuratore; l'insussistenza dell'inadempimento stante (a suo dire) il termine di pagamento alla scadenza della stagione di riferimento; l'impossibilità di pretendere un adempimento futuro per rate non ancora scadute; la violazione dell'obbligo di messa in mora; l'incompetenza della Commissione Accordi Economici a valutare le controversie eccedenti il limite di € 28.158,00; l'illogica sommatoria fra gli accordi economici relativi alla medesima stagione sportiva; l'obbligo di liquidazione delle somme al netto e non al lordo di ritenute di legge.

All'udienza del 31 maggio 2018 il calciatore dava atto dell'intervenuto pagamento parziale dell'importo di € 47.840,00 e chiedeva la condanna del sodalizio per la differenza.

Con decisione del 12 giugno 2018, in C.U. 330/CAE in pari data, la Commissione Accordi Economici, rigettate tutte le eccezioni della Società, in accoglimento del reclamo condannava la Società ASD Pescara al pagamento della somma di € 21.904,00 a titolo di saldo del compenso annuo previsto nell'accordo economico sottoscritto per la stagione sportiva 2017/2018.

Con ricorso del 19 giugno 2018 la Società ASD Pescara adiva questo Tribunale Federale per impugnare la decisione della Commissione Accordi Economici.

A fondamento del gravame il sodalizio eccepiva l'inesistenza di verifiche di sottoscrizione fra ricorso di prime cure e mandato conferito al procuratore, che avrebbe dovuto indurre il Collegio di prime cure a richiedere, da un lato, la produzione degli originali per dimostrare la genuinità delle sottoscrizioni del tesserato, dall'altro l'intervento della Procura Federale per la verifica della sottoscrizione, anche a mezzo di perizia calligrafica.

L'odierna appellante censurava poi l'illogica interpretazione (a suo dire) operata dalla Commissione Accordi Economici in relazione al pagamento del compenso annuo da ripartire in dieci rate, tenuto conto del termine del 30 giugno (di estinzione dell'obbligazione) indicato nell'accordo economico. Eccepiva inoltre l'illogica richiesta di somme fondata su un adempimento futuro poiché comprensiva di ratei non ancora maturati. A dire del sodalizio, infatti, il calciatore avrebbe dovuto notificare, prima del reclamo, una messa in mora come previsto dall'art. 1219 c.c.

Lamentava ancora la Società ASD Pescara il limite di operatività della Commissione Accordi Economici per importi economici eccedenti gli € 28.158,00, come previsto dal combinato disposto dell'art. 25 bis, comma 2, del Regolamento della LND con l'art. 94 ter, comma 6, delle NOIF.

Il sodalizio appellante censurava anche la decisione di prime cure nella parte in cui, per la stagione sportiva 2017/2018, sommava l'ammontare del secondo accordo economico con il primo, tanto da creare una sorta di duplicazione di importi da erogare in favore del calciatore.

L'appellante censurava infine l'erronea quantificazione delle somme operate dalla Commissione Accordi Economici, per essere state calcolate al lordo e non al netto degli oneri fiscali.



Su tali premesse il sodalizio chiedeva la riforma della decisione assunta dalla Commissione Accordi Economici.

Si costituiva in giudizio il tesserato Caputo Ricardo Feliciano, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del gravame per inesistenza della notifica, per essere stata eseguita da posta elettronica certificata appartenente a soggetto privo di mandato.

Nel merito impugnava estensivamente le avverse pretese precisando che: la firma apocrifa, benché eccepita per la prima volta in appello (e quindi inammissibile), potrebbe essere contestata solo dal presunto autore della sottoscrizione e non anche dal sodalizio sportivo; l'ammontare delle somme da erogare al tesserato, come previsto dall'accordo economico, andrebbe ripartito in dieci rate mensili da liquidarsi entro il termine residuale della stagione sportiva di riferimento; l'eccepito inadempimento futuro sarebbe infondato; l'obbligo di messa in mora non sarebbe applicabile al Regolamento della LND, alla luce dell'iter da seguire per ottenere l'accertamento del credito maturato in capo al calciatore dilettante; la Commissione Accordi Economici sarebbe competente a valutare questioni afferenti gli accordi pluriennali stabiliti dall'art. 94, comma 7, delle NOIF; l'importo dell'accordo economico troverebbe origine nell'incentivo al calciatore a rimanere in Società alla luce di un progetto pluriennale; la quantificazione delle somme andrebbe sempre eseguita al lordo di ritenute di legge, così come previsto nell'accordo economico sottoscritto fra le parti.

Alla riunione del 16 ottobre 2018, sentiti i legali delle parti, il ricorso è stato discusso e deciso.

Il ricorso, ritualmente e tempestivamente inoltrato, deve essere rigettato per i seguenti motivi.

Preliminarmente va disattesa l'eccezione dell'inesistenza della notifica dell'appello sollevata dalla difesa del calciatore, sul presupposto che la stessa sarebbe stata svolta da soggetto diverso dalla parte in causa.

Invero il reclamo risulta regolarmente sottoscritto dal Presidente del Sodalizio, ed il fatto che la notifica sia stata effettuata attraverso indirizzo di posta elettronica certificata appartenente a soggetto diverso dalla parte interessata (alias un delegato della ASD Pescara), è del tutto irrilevante, atteso il raggiungimento dello scopo dell'atto attraverso la regolare consegna della pec (mero strumento di notifica) al destinatario.

Passando ai motivi di gravame prospettati dalla ASD Pescara, si rileva che l'impugnazione risulta fondata su parte delle medesime argomentazioni dedotte innanzi alla Commissione Accordi Economici e da questa disattese con pronuncia immune da vizi.

Ed invero, il primo motivo di gravame, con il quale è stata dedotta l'inesistenza di verifiche di sottoscrizione fra ricorso e mandato, è da ritenersi inammissibile in quanto, oltre ad essere stata proposta per la prima volta in appello (stante l'inesistenza della pagina 2 della memoria difensiva presentata dinanzi alla Commissione Accordi Economici), non lascia intendere il fumus dell'eccezione. L'appellante, infatti, non fa comprendere se intenda eccepire la falsificazione della firma del soggetto che conferisce la procura, o la contraffazione della sottoscrizione apposta in calce al reclamo. Ci troviamo, quindi, di fronte ad un'eccezione generica ed infondata, poiché sfornita di prove tese a supportare la doglianza. Del resto, anche a volere, per mera ipotesi, dar credito alla tesi dell'apocrifia della firma, è il caso di evidenziare che solo l'autore della sottoscrizione possa mettere in dubbio l'autenticità della firma e non anche il terzo. Nel nostro Ordinamento, anche generale, è, infatti, consentito di disconoscere la propria sottoscrizione, ma non già di mettere in dubbio la firma di controparte. Secondo l'orientamento consolidato (Cass. 23669/2015) solo il presunto autore della firma ne potrebbe contestare l'autenticità, dichiarando

che non sia la propria; non spetta, invece, all'altra parte impugnare tale sottoscrizione, anche se consapevole che ad apporla sia stato un altro soggetto. Peraltro è assorbente rilevare, sul punto, che la normativa di riferimento preveda che il procedimento sia instaurato su reclamo sottoscritto dal calciatore, così facoltizzando la possibilità per il ricorrente di stare in giudizio personalmente. Parimenti infondata, e pertanto va rigettata, è l'eccezione dell'insussistenza dell'inadempimento da parte del sodalizio sportivo, atteso che l'art. 94 ter, comma 2, NOIF testualmente prescrive che gli accordi possono "(...) prevedere, in via alternativa e non concorrente, l'erogazione di una somma lorda annuale da corrispondersi in dieci rate mensili di uguale importo (...)". Tale evenienza risulta peraltro confermata dall'accordo economico sottoscritto fra le parti, ed in particolare dall'art. 3, ove è stato pattuito che la Società si è impegnata ad erogare, entro la stagione sportiva, l'importo annuo pattuito in dieci rate mensili di uguale importo. A fronte, quindi, della previsione convenzionale in questione che contempla il pagamento in rate mensile, ne consegue che l'omesso pagamento, entro tale lasso temporale mensile, configuri l'inadempimento.

Anche l'eccezione sull'adempimento futuro per rate non ancora scadute è infondata e va rigettata. Come correttamente motivato dalla Commissione Accordi Economici, il sodalizio sportivo, nel rinunciare a proseguire il campionato di competenza (C.U. 754/FIGC del 6 aprile 2018), si è reso inadempiente al punto da ingenerare lo svincolo di autorità di tutti i calciatori tesserati (C.U. 835/FIGC del 6 maggio 2018).

Tale svincolo ha determinato la cessazione del rapporto per effetto del comportamento unilaterale della Società e quindi l'immediata scadenza dell'obbligazione di pagamento, tanto da rendere legittima la richiesta di tutta l'obbligazione contrattuale.

Parimenti infondata è anche l'eccezione dell'obbligo di messa in mora, posto che alcuna norma federale imponga tale prescrizione, quale requisito di procedibilità della domanda.

Va peraltro evidenziato che il procedimento endofederale di competenza della Commissione Accordi Economici è disciplinato dall'art. 25 bis del Regolamento della L.N.D. e non soggiace alle previsioni codicistiche ordinarie.

Destituita di fondamento è inoltre l'eccezione di carenza di "potestas judicandi" in capo alla Commissione vertendosi in una ipotesi di compenso eccedente il limite di cui all'art. 94 ter NOIF, posto che dal tenore letterale del combinato disposto del comma 7 con il comma 2 del medesimo articolo viene in evidenza la ratio del legislatore nella parte in cui ha previsto che in caso di accordi economici pluriennali sia possibile eccedere i limiti imposti per gli accordi economici annuali, con ciò derogando il limite posto dal 6° comma.

Parimenti infondata è anche l'eccezione sulla quantificazione delle somme operata dalla Commissione Accordi Economici sia in ordine all'ammontare, che in ordine al lordo e non al netto delle ritenute di legge.

Relativamente al primo profilo si evidenzia che la Commissione abbia correttamente considerato che la misura del pagamento è indicata in entrambi gli accordi economici, e, in assenza di validi elementi, non sarebbe stato possibile rimodulare l'importo azionato dal calciatore.

Per quel che concerne, invece, la problematica del riconoscimento dell'importo al lordo o al netto delle ritenute di legge, si rammenta che in sede di accertamento contabile delle spettanze maturate in favore del tesserato, il sodalizio sportivo debba detrarre dalle somme lorde quelle corrisposte a titolo di oneri fiscali. In assenza però di prova non solo del pagamento degli importi dovuti, ma anche dei relativi oneri fiscali, l'accertamento e la liquidazione deve essere eseguita al lordo e non al netto degli oneri fiscali in quanto il sodalizio è considerato debitore esclusivo.

Per questi motivi.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Pescara e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE-LND.

Condanna la Società ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore del calciatore Caputo Ricardo Feliciano, quantificate in € 500,00 (Euro cinquecento/00).

Dispone addebitarsi la tassa.

**22) RECLAMO N° 211 DELLA SOCIETÀ ASD PESCARA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE CANAL MAURO, PUBBLICATA NEL C.U. 330/CAE-LND del 12.6.2018.**

Con reclamo trasmesso a mezzo raccomandata a.r. del 30 marzo 2018, il calciatore Canal Mauro si rivolgeva alla Commissione Accordi Economici esponendo di avere concluso, con la Società ASD Pescara, un accordo economico prevedente la corresponsione lorda annua di € 50.000,00 per la stagione sportiva 2017/2018.

Precisato di aver percepito la minore somma di € 8.800,00, chiedeva, quindi, la condanna della Società al pagamento della residua somma di € 41.200,00 di cui € 26.200,00 per mensilità scadute ed € 15.000,00 per mensilità a scadere.

La Società si costituiva in giudizio eccependo: l'inammissibilità del reclamo per asserita difformità delle sottoscrizioni del calciatore tra ricorso e mandato conferito al procuratore; l'insussistenza dell'inadempimento stante (a suo dire) il termine di pagamento alla scadenza della stagione di riferimento; l'impossibilità di pretendere un adempimento futuro per rate non ancora scadute; la violazione dell'obbligo di messa in mora; l'incompetenza della Commissione Accordi Economici a valutare le controversie eccedenti il limite di € 28.158,00; l'illogica sommatoria fra gli accordi economici relativi alla medesima stagione sportiva; l'obbligo di liquidazione delle somme al netto e non al lordo di ritenute di legge.

Con decisione del 12 giugno 2018, in C.U. 330/CAE in pari data, la Commissione Accordi Economici, rigettate tutte le eccezioni della Società, in accoglimento del reclamo condannava la Società ASD Pescara al pagamento della somma di € 41.200,00 a titolo di saldo del compenso annuo previsto nell'accordo economico sottoscritto per la stagione sportiva 2017/2018.

Con ricorso del 19 giugno 2018 la Società ASD Pescara adiva questo Tribunale Federale per impugnare la decisione della Commissione Accordi Economici.

A fondamento del gravame il sodalizio eccepiva l'inesistenza di verifiche di sottoscrizione fra ricorso di prime cure e mandato conferito al procuratore, che avrebbero dovuto indurre il Collegio di prime cure a richiedere, da un lato, la produzione degli originali per dimostrare la genuinità delle sottoscrizioni del tesserato, dall'altro l'intervento della Procura Federale per la verifica della sottoscrizione anche a mezzo di perizia calligrafica.

L'odierna appellante censurava poi l'illogica interpretazione (a suo dire) operata dalla Commissione Accordi Economici in relazione al pagamento del compenso annuo da ripartire in dieci rate, tenuto conto del termine del 30 giugno (di estinzione dell'obbligazione) indicato nell'accordo economico. Eccepiva inoltre l'illogica richiesta di somme fondata su un adempimento futuro poiché comprensivo di ratei non ancora maturati. A dire del sodalizio, infatti, il calciatore avrebbe dovuto notificare, prima del reclamo, una messa in mora come previsto dall'art. 1219 c.c.

Lamentava ancora la Società ASD Pescara il limite di operatività della Commissione Accordi Economici per importi economici eccedenti gli € 28.158,00, come previsto dal combinato disposto dell'art. 25 bis, comma 2, del Regolamento della LND con l'art. 94 ter, comma 6, delle NOIF.

L'appellante censurava infine l'erronea quantificazione delle somme operate dalla Commissione Accordi Economici, per essere state calcolate al lordo e non al netto degli oneri fiscali.

Su tali premesse il sodalizio chiedeva la riforma della decisione assunta dalla Commissione Accordi Economici.

Si costituiva in giudizio il tesserato Canal Mauro eccependo preliminarmente l'inammissibilità del gravame per inesistenza della notifica, per essere stata eseguita da posta elettronica certificata appartenente a soggetto privo di mandato.

Nel merito impugnava estensivamente le avverse pretese precisando che: la firma apocrifa, benché eccepita per la prima volta in appello (e quindi inammissibile), potrebbe essere contestata solo dal presunto autore della sottoscrizione e non anche dal sodalizio sportivo; l'ammontare delle somme da erogare al tesserato, come previsto dall'accordo economico, andrebbe ripartito in dieci rate mensili da liquidarsi entro il termine residuale della stagione sportiva di riferimento; l'eccepito inadempimento futuro sarebbe infondato; l'obbligo di messa in mora non sarebbe applicabile al Regolamento della LND, alla luce dell'iter da seguire per ottenere l'accertamento del credito maturato in capo al calciatore dilettante; la Commissione Accordi Economici sarebbe competente a valutare questioni afferenti gli accordi pluriennali stabiliti dall'art. 94, comma 7, delle NOIF; l'importo dell'accordo economico troverebbe origine nell'incentivo al calciatore a rimanere in Società alla luce di un progetto pluriennale; la quantificazione delle somme andrebbe sempre eseguita al lordo di ritenute di legge, così come previsto nell'accordo economico sottoscritto fra le parti.

Alla riunione del 16 ottobre 2018, sentiti i legali delle parti, il ricorso è stato discusso e deciso.

Il ricorso, ritualmente e tempestivamente inoltrato, deve essere rigettato per i seguenti motivi.

Preliminarmente va disattesa l'eccezione dell'inesistenza della notifica dell'appello, sollevata dalla difesa del calciatore, sul presupposto che la stessa sarebbe stata svolta da soggetto diverso dalla parte in causa.

Invero il reclamo risulta regolarmente sottoscritto dal Presidente del Sodalizio, ed il fatto che la notifica sia stata effettuata attraverso indirizzo di posta elettronica certificata appartenente a soggetto diverso dalla parte interessata (alias un delegato della ASD Pescara) è del tutto irrilevante, atteso il raggiungimento dello scopo dell'atto attraverso la regolare consegna della pec (mero strumento di notifica) al destinatario.

Passando ai motivi di gravame prospettati dalla ASD Pescara, si rileva che l'impugnazione risulta fondata su parte delle medesime argomentazioni dedotte innanzi alla Commissione Accordi Economici e da questa disattese con pronuncia immune da vizi.

Ed invero, il primo motivo di gravame, con il quale è stata dedotta l'inesistenza di verifiche di sottoscrizione fra ricorso e mandato, è da ritenersi inammissibile in quanto oltre ad essere stata proposta per la prima volta in appello (stante l'inesistenza della pagina 2 della memoria difensiva presentata dinanzi alla Commissione Accordi Economici), non lascia intendere il fumus dell'eccezione. L'appellante, infatti, non fa comprendere se intenda eccepire la falsificazione della firma del soggetto che conferisce la procura, o la contraffazione della sottoscrizione apposta in calce al reclamo. Ci troviamo, quindi, di fronte ad un'eccezione generica ed infondata, poiché sfornita di prove tese a supportare la doglianza. Del resto, anche a volere, per mera ipotesi, dar

credito alla tesi dell'apocriefa della firma, è il caso di evidenziare che solo l'autore della sottoscrizione potrebbe mettere in dubbio l'autenticità della firma e non anche il terzo. Nel nostro Ordinamento, anche generale, è, infatti, consentito di disconoscere la propria sottoscrizione, ma non già di mettere in dubbio la firma di controparte. Secondo l'orientamento consolidato (Cass. 23669/2015) solo il presunto autore della firma ne potrebbe contestare l'autenticità, dichiarando che non sia la propria; non spetta, invece, all'altra parte impugnare tale sottoscrizione, anche se consapevole che ad apporla sia stato un altro soggetto. Peraltro è assorbente rilevare, sul punto, che la normativa di riferimento preveda che il procedimento sia instaurato su reclamo sottoscritto dal calciatore, così facultizzando la possibilità per il ricorrente di stare in giudizio personalmente. Parimenti infondata, e pertanto va rigettata, è l'eccezione dell'insussistenza dell'inadempimento da parte del sodalizio sportivo, atteso che l'art. 94 ter, comma 2, NOIF testualmente prescrive che gli accordi possono "(...) prevedere, in via alternativa e non concorrente, l'erogazione di una somma lorda annuale da corrispondersi in dieci rate mensili di uguale importo (...)". Tale evenienza risulta peraltro confermata dall'accordo economico sottoscritto fra le parti, ed in particolare dall'art. 3, ove è stato pattuito che la Società si è impegnata ad erogare, entro la stagione sportiva, l'importo annuo pattuito in dieci rate mensili di uguale importo. A fronte, quindi, della previsione convenzionale in questione che contempla il pagamento in rate mensili, ne consegue che l'omesso pagamento, entro tale lasso temporale mensile, configuri l'inadempimento.

Anche l'eccezione sull'adempimento futuro per rate non ancora scadute è infondata e va rigettata. Come correttamente motivato dalla Commissione Accordi Economici il sodalizio sportivo, nel rinunciare a proseguire il campionato di competenza (C.U. 754/FIGC del 6 aprile 2018), si è reso inadempiente al punto da ingenerare lo svincolo di autorità di tutti i calciatori tesserati (C.U. 835/FIGC del 6 maggio 2018).

Tale svincolo ha determinato la cessazione del rapporto per effetto del comportamento unilaterale della Società e quindi l'immediata scadenza dell'obbligazione di pagamento, tanto da rendere legittima la richiesta di tutta l'obbligazione contrattuale.

Parimenti infondata è anche l'eccezione dell'obbligo di messa in mora, posto che alcuna norma federale imponga tale prescrizione, quale requisito di procedibilità della domanda.

Va peraltro evidenziato che il procedimento endofederale di competenza della Commissione Accordi Economici è disciplinato dall'art. 25 bis del Regolamento della L.N.D. e non soggiace alle previsioni codicistiche ordinarie.

Destituita di fondamento è inoltre l'eccezione di carenza di "potestas judicandi" in capo alla Commissione vertendosi in una ipotesi di compenso eccedente il limite di cui all'art. 94 ter NOIF, posto che dal tenore letterale del combinato disposto del comma 7 con il comma 2 del medesimo articolo viene in evidenza la ratio del legislatore nella parte in cui ha previsto che in caso di accordi economici pluriennali è possibile eccedere i limiti imposti per gli accordi economici annuali, con ciò derogando il limite posto dal 6° comma.

Parimenti infondata è anche l'eccezione sulla quantificazione delle somme operata dalla Commissione Accordi Economici sia in ordine all'ammontare, che in ordine al lordo e non al netto delle ritenute di legge.

Relativamente al primo profilo si evidenzia che la Commissione abbia correttamente considerato che la misura del pagamento sia indicata in entrambi gli accordi economici e in assenza di validi elementi non sarebbe stato possibile rimodulare l'importo azionato dal calciatore.

Per quel che concerne, invece, la problematica del riconoscimento dell'importo al lordo o al netto delle ritenute di legge, si rammenta che in sede di accertamento contabile delle spettanze maturate in favore del tesserato, il sodalizio sportivo debba detrarre dalle somme lorde quelle corrisposte a titolo di oneri fiscali. In assenza però di prova non solo del pagamento degli importi dovuti, ma anche dei relativi oneri fiscali, l'accertamento e la liquidazione devono essere eseguiti al lordo e non al netto degli oneri fiscali in quanto il sodalizio è considerato debitore esclusivo.

Per questi motivi.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Pescara e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE-LND.

Condanna la Società ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore del calciatore Canal Mauro, quantificate in € 500,00 (Euro cinquecento/00).

Dispone addebitarsi la tassa.

**23) RECLAMO N° 212 DELLA SOCIETÀ ASD PESCARA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE MUDRONJA PAVE, PUBBLICATA NEL C.U. 330/CAE-LND del 12.6.2018.**

Con reclamo trasmesso a mezzo raccomandata a.r. del 30 marzo 2018, il calciatore Mudronja Pave si rivolgeva alla Commissione Accordi Economici, esponendo di avere concluso, con la Società ASD Pescara, un accordo economico prevedente la corresponsione lorda annua di € 10.000,00 per la stagione sportiva 2017/2018.

Precisato di aver percepito la minore somma di € 2.800,00, chiedeva, quindi, la condanna della Società al pagamento della residua somma di € 7.200,00 di cui € 4.200,00 per mensilità scadute ed € 3.000,00 per mensilità a scadere.

La Società si costituiva in giudizio eccependo: l'inammissibilità del reclamo per asserita difformità delle sottoscrizioni del calciatore tra ricorso e mandato conferito al procuratore; l'insussistenza dell'inadempimento stante (a suo dire) il termine di pagamento alla scadenza della stagione di riferimento; l'impossibilità di pretendere un adempimento futuro per rate non ancora scadute; la violazione dell'obbligo di messa in mora; l'obbligo di liquidazione delle somme al netto e non al lordo di ritenute di legge.

Con decisione del 12 giugno 2018, in C.U. 330/CAE in pari data, la Commissione Accordi Economici, rigettate tutte le eccezioni della Società, in accoglimento del reclamo, condannava la Società ASD Pescara al pagamento della somma di € 7.200,00 a titolo di saldo del compenso annuo previsto nell'accordo economico sottoscritto per la stagione sportiva 2017/2018.

Con ricorso del 19 giugno 2018 la Società ASD Pescara adiva questo Tribunale Federale per impugnare la decisione della Commissione Accordi Economici.

A fondamento del gravame il sodalizio eccepiva l'inesistenza di verifiche di sottoscrizione fra ricorso di prime cure e mandato conferito al procuratore che avrebbero dovuto indurre il Collegio di prime cure a richiedere, da un lato, la produzione degli originali per dimostrare la genuinità delle sottoscrizioni del tesserato, dall'altro l'intervento della Procura Federale per la verifica della sottoscrizione anche a mezzo di perizia calligrafica.

L'odierna appellante censurava poi l'illogica interpretazione – a suo dire – operata dalla Commissione Accordi Economici, in relazione al pagamento del compenso annuo da ripartire in

dieci rate, tenuto conto del termine del 30 giugno (di estinzione dell'obbligazione) indicato nell'accordo economico.

Eccepiva inoltre l'illogica richiesta di somme fondata su un adempimento futuro poiché comprensivo di ratei non ancora maturati. A dire del sodalizio, infatti, il calciatore avrebbe dovuto notificare, prima del reclamo, una messa in mora come previsto dall'art. 1219 c.c.

Lamentava ancora la Società ASD Pescara il limite di operatività della Commissione Accordi Economici per importi economici eccedenti gli € 28.158,00, come previsto dal combinato disposto dell'art. 25 bis, comma 2, del Regolamento della LND con l'art. 94 ter, comma 6, delle NOIF.

L'appellante censurava infine l'erronea quantificazione delle somme operate dalla Commissione Accordi Economici, per essere state calcolate al lordo e non al netto degli oneri fiscali.

Su tali premesse il sodalizio chiedeva la riforma della decisione assunta dalla Commissione Accordi Economici.

Si costituiva in giudizio il tesserato Mudronja Pave, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del gravame per inesistenza della notifica, per essere stata eseguita da posta elettronica certificata appartenente a soggetto privo di mandato.

Nel merito impugnava estensivamente le avverse pretese precisando che: la firma apocrifa, benché eccepita per la prima volta in appello (e quindi inammissibile), potrebbe essere contestata solo dal presunto autore della sottoscrizione e non anche dal sodalizio sportivo; l'ammontare delle somme da erogare al tesserato, come previsto dall'accordo economico, andrebbe ripartito in dieci rate mensili da liquidarsi entro il termine residuale della stagione sportiva di riferimento; l'eccepito inadempimento futuro sarebbe infondato; l'obbligo di messa in mora non sarebbe applicabile al Regolamento della LND, alla luce dell'iter da seguire per ottenere l'accertamento del credito maturato in capo al calciatore dilettante; l'inammissibilità dell'eccezione di incompetenza per valore della Commissione Accordi Economici, posto che la condanna sarebbe di € 7.200,00; la quantificazione delle somme andrebbe sempre eseguita al lordo di ritenute di legge, così come previsto nell'accordo economico sottoscritto fra le parti.

Alla riunione del 16 ottobre 2018, sentiti i legali delle parti, il ricorso è stato discusso e deciso.

Il ricorso, ritualmente e tempestivamente inoltrato, deve essere rigettato per i seguenti motivi.

Preliminarmente va disattesa l'eccezione dell'inesistenza della notifica dell'appello, sollevata dalla difesa del calciatore, sul presupposto che la stessa sarebbe stata svolta da soggetto diverso dalla parte in causa.

Invero il reclamo risulta regolarmente sottoscritto dal Presidente del Sodalizio, ed il fatto che la notifica sia stata effettuata attraverso indirizzo di posta elettronica certificata appartenente a soggetto diverso dalla parte interessata (alias un delegato della ASD Pescara), è del tutto irrilevante, atteso il raggiungimento dello scopo dell'atto attraverso la regolare consegna della pec (mero strumento di notifica) al destinatario.

Passando ai motivi di gravame prospettati dalla ASD Pescara, si rileva che l'impugnazione risulti fondata su parte delle medesime argomentazioni dedotte innanzi alla Commissione Accordi Economici e da questa disattese con pronuncia immune da vizi.

Ed invero, il primo motivo di gravame, con il quale è stata dedotta l'inesistenza di verifiche di sottoscrizione fra ricorso e mandato, è da ritenersi inammissibile, in quanto oltre ad essere stata proposta per la prima volta in appello (stante l'inesistenza della pagina 2 della memoria difensiva presentata dinanzi alla Commissione Accordi Economici), non lascia intendere il fumus dell'eccezione. L'appellante, infatti, non fa comprendere se intenda eccepire la falsificazione della

firma del soggetto che conferisce la procura, o la contraffazione della sottoscrizione apposta in calce al reclamo. Ci troviamo, quindi, di fronte ad un'eccezione generica ed infondata, poiché sfornita di prove tese a supportare la doglianza. Del resto, anche a volere, per mera ipotesi, dar credito alla tesi dell'apocriefa della firma, è il caso di evidenziare che solo l'autore della sottoscrizione potrebbe mettere in dubbio l'autenticità della firma e non anche il terzo. Nel nostro Ordinamento, anche generale, è, infatti, consentito di disconoscere la propria sottoscrizione, ma non già di mettere in dubbio la firma di controparte. Secondo l'orientamento consolidato (Cass. 23669/2015) solo il presunto autore della firma ne potrebbe contestare l'autenticità, dichiarando che non sia la propria; non spetta, invece, all'altra parte impugnare tale sottoscrizione, anche se consapevole che ad apporla sia stato un altro soggetto. Peraltro è assorbente rilevare, sul punto, che la normativa di riferimento preveda che il procedimento sia instaurato su reclamo sottoscritto dal calciatore, così facoltizzando la possibilità per il ricorrente di stare in giudizio personalmente. Parimenti infondata, e pertanto va rigettata, è l'eccezione dell'insussistenza dell'inadempimento da parte del sodalizio sportivo, atteso che l'art. 94 ter, comma 2, NOIF testualmente prescrive che gli accordi possano "(...) prevedere, in via alternativa e non concorrente, l'erogazione di una somma lorda annuale da corrispondersi in dieci rate mensili di uguale importo (...)". Tale evenienza risulta peraltro confermata dall'accordo economico sottoscritto fra le parti, ed in particolare dall'art. 3, ove è stato pattuito che la Società si sia impegnata ad erogare, entro la stagione sportiva, l'importo annuo pattuito in dieci rate mensili di uguale importo. A fronte, quindi, della previsione convenzionale in questione che contempla il pagamento in rate mensili, ne consegue che l'omesso pagamento, entro tale lasso temporale mensile, configuri l'inadempimento.

Anche l'eccezione sull'adempimento futuro per rate non ancora scadute è infondata e va rigettata. Come correttamente motivato dalla Commissione Accordi Economici il sodalizio sportivo, nel rinunciare a proseguire il campionato di competenza (C.U. 754/FIGC del 6 aprile 2018), si è reso inadempiente al punto da ingenerare lo svincolo di autorità di tutti i calciatori tesserati (C.U. 835/FIGC del 6 maggio 2018).

Tale svincolo ha determinato la cessazione del rapporto per effetto del comportamento unilaterale della Società e quindi l'immediata scadenza dell'obbligazione di pagamento, tanto da rendere legittima la richiesta di tutta l'obbligazione contrattuale.

Parimenti infondata è anche l'eccezione dell'obbligo di messa in mora, posto che alcuna norma federale imponga, tale prescrizione, quale requisito di procedibilità della domanda.

Va peraltro evidenziato che il procedimento endofederale di competenza della Commissione Accordi Economici è disciplinato dall'art. 25 bis del Regolamento della L.N.D. e non soggiace alle previsioni codicistiche ordinarie.

Destituita di fondamento è inoltre l'eccezione di carenza di "potestas iudicandi" in capo alla Commissione vertendosi in una ipotesi di compenso eccedente il limite di cui all'art. 94 ter NOIF, posto che l'importo della controversia è di € 7.200,00.

Parimenti infondata è anche l'eccezione sulla qualificazione delle somme, atteso che in sede di accertamento contabile delle spettanze maturate in favore del tesserato, il sodalizio sportivo deve detrarre dalle somme lorde quelle corrisposte a titolo di oneri fiscali. In assenza però di prova non solo del pagamento degli importi dovuti, ma anche dei relativi oneri fiscali, l'accertamento e la liquidazione deve essere eseguita al lordo e non al netto degli oneri fiscali in quanto il sodalizio è considerato debitore esclusivo.

Per questi motivi.



Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Pescara e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE-LND.

Condanna la Società ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore del calciatore Mudronja Pave, quantificate in € 300,00 (Euro trecento/00).

Dispone addebitarsi la tassa.

**24) RECLAMO N°. 213 DELLA SOCIETÀ ASD PESCARA FEMMINILE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON LA CALCIATRICE SANTOS RODRIGUES JENNIFER, PUBBLICATA NEL C.U. 330/CAE-LND del 12.6.2018.**

Con reclamo trasmesso a mezzo raccomandata a.r. del 4 aprile 2018, la calciatrice Santos Rodrigues Jennifer si rivolgeva alla Commissione Accordi Economici esponendo di avere concluso, con la Società ASD Pescara Femminile, un accordo economico prevedente la corresponsione lorda annua di euro 21.500,00 per la stagione sportiva 2017/2018.

Precisato di aver percepito la minore somma di € 2.300,00, chiedeva, stante l'intervenuto svincolo in data 6 marzo 2018, la condanna della Società al pagamento della residua somma di euro 11.818,33.

La Società si costituiva in giudizio, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del reclamo per asserita difformità delle sottoscrizioni del calciatore tra ricorso e mandato conferito al procuratore. Nel merito contestava la pretesa deducendo: l'insussistenza dell'inadempimento stante (a suo dire) il termine di pagamento alla scadenza della stagione di riferimento; l'impossibilità di pretendere un adempimento futuro per rate non ancora scadute; la violazione dell'obbligo di messa in mora; la riduzione delle somme reclamate dalla tesserata, alla luce dello svincolo intervenuto; l'obbligo di liquidazione delle somme al netto e non al lordo delle ritenute di legge.

Con decisione del 12 giugno 2018, in C.U. 330/CAE in pari data, la Commissione Accordi Economici, rigettate tutte le eccezioni della Società, in accoglimento del reclamo, condannava la Società ASD Pescara al pagamento della somma di € 11.331,82 a titolo di saldo del compenso annuo previsto nell'accordo economico sottoscritto per la stagione sportiva 2017/2018.

Con ricorso del 19 giugno 2018 la Società ASD Pescara adiva questo Tribunale Federale per impugnare la decisione della Commissione Accordi Economici.

A fondamento del gravame il sodalizio eccepiva l'inesistenza di verifiche di sottoscrizione fra ricorso di prime cure e mandato conferito al procuratore, che avrebbero dovuto indurre il Collegio di prime cure a richiedere, da un lato, la produzione degli originali per dimostrare la genuinità delle sottoscrizioni del tesserato, dall'altro l'intervento della Procura Federale per la verifica della sottoscrizione anche a mezzo di perizia calligrafica.

L'odierna appellante censurava poi l'illogica interpretazione – a suo dire –, operata dalla Commissione Accordi Economici in relazione al pagamento del compenso annuo da ripartire in dieci rate, tenuto conto del termine del 30 giugno (di estinzione dell'obbligazione) indicato nell'accordo economico.

Eccepiva inoltre l'illogica richiesta di somme fondata su un adempimento futuro, poiché comprensivo di ratei non ancora maturati. A dire del sodalizio, infatti, la calciatrice avrebbe dovuto notificare, prima del reclamo, una messa in mora come previsto dall'art. 1219 c.c.

Lamentava ancora la Società ASD Pescara Femminile l'erronea quantificazione delle somme operate dalla Commissione Accordi Economici, per essere state calcolate al lordo e non al netto degli oneri fiscali.

Su tali premesse il sodalizio chiedeva la riforma della decisione assunta dalla Commissione Accordi Economici.

Si costituiva in giudizio la tesserata Santos Rodrigues Jennifer, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del gravame per inesistenza della notifica, per essere stata eseguita da posta elettronica certificata appartenente a soggetto privo di mandato.

Nel merito impugnava estensivamente le avverse pretese precisando che: la firma apocrifia potrebbe essere contestata solo dal presunto autore della sottoscrizione e non anche dal sodalizio sportivo; l'ammontare delle somme da erogare al tesserato, come previsto dall'accordo economico, andrebbe ripartito in dieci rate mensili da liquidarsi entro il termine residuale della stagione sportiva di riferimento. Di conseguenza, essendosi risolto l'accordo economico in data 6 marzo 2018 da tale data decorrerebbe il termine ultimo di estinzione dell'obbligazione; l'obbligo di messa in mora non sarebbe applicabile al Regolamento della LND, alla luce dell'iter da seguire per ottenere l'accertamento del credito maturato in capo al calciatore dilettante; la quantificazione delle somme andrebbe sempre eseguita al lordo di ritenute di legge, così come previsto nell'accordo economico sottoscritto fra le parti.

Alla riunione del 16 ottobre 2018, sentiti i legali delle parti, il ricorso è stato discusso e deciso.

Il ricorso, ritualmente e tempestivamente inoltrato, deve essere rigettato per i seguenti motivi.

Preliminarmente va disattesa l'eccezione dell'inesistenza della notifica dell'appello, sollevata dalla difesa del calciatore, sul presupposto che la stessa sarebbe stata svolta da soggetto diverso dalla parte in causa.

Invero il reclamo risulta regolarmente sottoscritto dal Presidente del Sodalizio, ed il fatto che la notifica sia stata effettuata attraverso indirizzo di posta elettronica certificata appartenente a soggetto diverso dalla parte interessata (alias un delegato della ASD Pescara) è del tutto irrilevante, atteso il raggiungimento dello scopo dell'atto attraverso la regolare consegna della pec (mero strumento di notifica) al destinatario.

Passando ai motivi di gravame prospettati dalla ASD Pescara, si rileva che l'impugnazione risulta fondata su parte delle medesime argomentazioni dedotte innanzi alla Commissione Accordi Economici e da questa disattese con pronuncia immune da vizi.

Ed invero, il primo motivo di gravame, con il quale è stata dedotta l'inesistenza di verifiche di sottoscrizione fra ricorso e mandato è da ritenersi inammissibile in quanto non lascia intendere il fumus dell'eccezione. L'appellante, infatti, non fa comprendere se intenda eccepire la falsificazione della firma del soggetto che conferisce la procura, o la contraffazione della sottoscrizione apposta in calce al reclamo. Ci troviamo, quindi, di fronte ad un'eccezione generica ed infondata, poiché sfornita di prove tese a supportare la doglianza. Del resto, anche a volere, per mera ipotesi, dar credito alla tesi dell'apocrifia della firma, è il caso di evidenziare che solo l'autore della sottoscrizione potrebbe mettere in dubbio l'autenticità della firma e non anche il terzo. Nel nostro Ordinamento, anche generale, è, infatti, consentito di disconoscere la propria sottoscrizione, ma non già di mettere in dubbio la firma di controparte. Secondo l'orientamento consolidato (Cass. 23669/2015) solo il presunto autore della firma ne potrebbe contestare l'autenticità, dichiarando che non sia la propria; non spetta, invece, all'altra parte impugnare tale sottoscrizione, anche se consapevole che ad apporla sia stato un altro soggetto. Peraltro è

assorbente rilevare, sul punto, che la normativa di riferimento preveda che il procedimento sia instaurato su reclamo sottoscritto dal calciatore, così facoltizzando la possibilità per il ricorrente di stare in giudizio personalmente.

Parimenti infondata, e pertanto va rigettata, è l'eccezione dell'insussistenza dell'inadempimento da parte del sodalizio sportivo, atteso che l'art. 94 ter, comma 2, NOIF testualmente prescrive che gli accordi possono "(...) prevedere, in via alternativa e non concorrente, l'erogazione di una somma lorda annuale da corrispondersi in dieci rate mensili di uguale importo (...)". Tale evenienza risulta peraltro confermata dall'accordo economico sottoscritto fra le parti ed in particolare dall'art. 3, ove è stato pattuito che la Società si sia impegnata ad erogare, entro la stagione sportiva, l'importo annuo pattuito in dieci rate mensili di uguale importo. A fronte, quindi, della previsione convenzionale in questione che contempla il pagamento in rate mensile, ne consegue che l'omesso pagamento, entro tale lasso temporale mensile, configuri l'inadempimento.

Va peraltro evidenziato, come correttamente rilevato dalla Commissione Accordi Economici, che il termine di estinzione della presente obbligazione sia da ricollegare alla data di svincolo intercorso fra le parti. È dalla data del 6 marzo 2018 che il sodalizio avrebbe dovuto estinguere la propria obbligazione.

Parimenti infondata è anche l'eccezione dell'obbligo di messa in mora, posto che alcuna norma federale imponga tale prescrizione, quale requisito di procedibilità della domanda.

Va peraltro evidenziato che il procedimento endofederale di competenza della Commissione Accordi Economici è disciplinato dall'art. 25 bis del Regolamento della L.N.D. e non soggiace alle previsioni codicistiche ordinarie.

Infondata inoltre è anche l'eccezione sulla quantificazione delle somme operata dalla Commissione Accordi Economici, sia in ordine all'ammontare, che in ordine al lordo e non al netto delle ritenute di legge. Giova ricordare, in merito al riconoscimento dell'importo al lordo o al netto delle ritenute di legge, che in sede di accertamento contabile delle spettanze maturate in favore del tesserato, il sodalizio sportivo debba detrarre dalle somme lorde quelle corrisposte a titolo di oneri fiscali. In assenza però di prova, non solo del pagamento degli importi dovuti, ma anche dei relativi oneri fiscali, l'accertamento e la liquidazione deve essere eseguita al lordo e non al netto degli oneri fiscali in quanto il sodalizio è considerato debitore esclusivo.

Per questi motivi.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Pescara Femminile e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE-LND.

Condanna la Società ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della calciatrice Santos Rodrigues Jennifer, quantificate in € 400,00 (Euro quattrocento/00).

Dispone addebitarsi la tassa.

**25) RECLAMO N°. 214 DELLA SOCIETÀ ASD PESCARA FEMMINILE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON LA CALCIATRICE PEREIRA VANESSA CRISTINA, PUBBLICATA NEL C.U. 330/CAE-LND del 12.6.2018.**

Con reclamo trasmesso a mezzo raccomandata a.r. del 4 aprile 2018, la calciatrice Pereira Vanessa Cristina si rivolgeva alla Commissione Accordi Economici esponendo di avere concluso, con la

Società ASD Pescara Femminile, un accordo economico prevedente la corresponsione lorda annua di € 28.150,00 per la stagione sportiva 2017/2018.

Precisato di aver percepito la minore somma di € 6.086,00, chiedeva, stante l'intervenuto svincolo in data 6 marzo 2018, la condanna della Società al pagamento della residua somma di € 12.211,50. La Società si costituiva in giudizio, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del reclamo per asserita difformità delle sottoscrizioni del calciatore tra ricorso e mandato conferito al procuratore. Nel merito contestava la pretesa deducendo: l'insussistenza dell'inadempimento stante (a suo dire) il termine di pagamento alla scadenza della stagione di riferimento; l'impossibilità di pretendere un adempimento futuro per rate non ancora scadute; la violazione dell'obbligo di messa in mora; la riduzione delle somme reclamate dalla tesserata, alla luce dello svincolo intervenuto; l'obbligo di liquidazione delle somme al netto e non al lordo delle ritenute di legge.

Con decisione del 12 giugno 2018, in C.U. 330/CAE in pari data, la Commissione Accordi Economici, rigettate tutte le eccezioni della Società, in accoglimento del reclamo condannava la Società ASD Pescara al pagamento della somma di € 11.76280 a titolo di saldo del compenso annuo previsto nell'accordo economico sottoscritto per la stagione sportiva 2017/2018.

Con ricorso del 19 giugno 2018 la Società ASD Pescara adiva questo Tribunale Federale per impugnare la decisione della Commissione Accordi Economici.

A fondamento del gravame il sodalizio eccepiva l'inesistenza di verifiche di sottoscrizione fra ricorso di prime cure e mandato conferito al procuratore, che avrebbe dovuto indurre il Collegio di prime cure a richiedere, da un lato, la produzione degli originali per dimostrare la genuinità delle sottoscrizioni del tesserato, dall'altro l'intervento della Procura Federale per la verifica della sottoscrizione anche a mezzo di perizia calligrafica.

L'odierna appellante censurava poi l'illogica interpretazione – a suo dire –, operata dalla Commissione Accordi Economici in relazione al pagamento del compenso annuo da ripartire in dieci rate, tenuto conto del termine del 30 giugno (di estinzione dell'obbligazione) indicato nell'accordo economico.

Eccepiva inoltre l'illogica richiesta di somme, fondata su un adempimento futuro poiché comprensivo di ratei non ancora maturati. A dire del sodalizio, infatti, la calciatrice avrebbe dovuto notificare, prima del reclamo, una messa in mora come previsto dall'art. 1219 c.c.

Lamentava ancora la Società ASD Pescara Femminile l'erronea quantificazione delle somme operate dalla Commissione Accordi Economici, per essere state calcolate al lordo e non al netto degli oneri fiscali.

Su tali premesse il sodalizio chiedeva la riforma della decisione assunta dalla Commissione Accordi Economici.

Si costituiva in giudizio la tesserata Pereira Vanessa Cristina, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del gravame per inesistenza della notifica, per essere stata eseguita da posta elettronica certificata, appartenente a soggetto privo di mandato.

Nel merito impugnava estensivamente le avverse pretese precisando che: la firma apocrifia potrebbe essere contestata solo dal presunto autore della sottoscrizione e non anche dal sodalizio sportivo; l'ammontare delle somme da erogare al tesserato, come previsto dall'accordo economico, andrebbe ripartito in dieci rate mensili da liquidarsi entro il termine residuale della stagione sportiva di riferimento. Di conseguenza, essendosi risolto l'accordo economico in data 6 marzo 2018, tale data che decorrerebbe il termine ultimo di estinzione dell'obbligazione; l'obbligo di messa in mora non sarebbe applicabile al Regolamento della LND, alla luce dell'iter da seguire

per ottenere l'accertamento del credito maturato in capo al calciatore dilettante; la quantificazione delle somme andrebbe sempre eseguita al lordo di ritenute di legge, così come previsto nell'accordo economico sottoscritto fra le parti.

Alla riunione del 16 ottobre 2018, sentiti i legali delle parti, il ricorso è stato discusso e deciso.

Il ricorso, ritualmente e tempestivamente inoltrato, deve essere rigettato per i seguenti motivi.

Preliminarmente va disattesa l'eccezione dell'inesistenza della notifica dell'appello sollevata dalla difesa del calciatore, sul presupposto che la stessa sarebbe stata svolta da soggetto diverso dalla parte in causa.

Invero il reclamo risulta regolarmente sottoscritto dal Presidente del Sodalizio ed il fatto che la notifica sia stata effettuata attraverso indirizzo di posta elettronica certificata appartenente a soggetto diverso dalla parte interessata (alias un delegato della ASD Pescara), è del tutto irrilevante, atteso il raggiungimento dello scopo dell'atto attraverso la regolare consegna della pec (mero strumento di notifica) al destinatario.

Passando ai motivi di gravame prospettati dalla ASD Pescara, si rileva che l'impugnazione risulti fondata su parte delle medesime argomentazioni dedotte innanzi alla Commissione Accordi Economici e da questa disattese con pronuncia immune da vizi.

Ed invero, il primo motivo di gravame, con il quale è stata dedotta l'inesistenza di verifiche di sottoscrizione fra ricorso e mandato è da ritenersi inammissibile in quanto non lascia intendere il fumus dell'eccezione. L'appellante, infatti, non fa comprendere se intenda eccepire la falsificazione della firma del soggetto che conferisce la procura, o la contraffazione della sottoscrizione apposta in calce al reclamo. Ci troviamo, quindi, di fronte ad un'eccezione generica ed infondata, poiché sfornita di prove tese a supportare la doglianza. Del resto, anche a volere, per mera ipotesi, dar credito alla tesi dell'apocriefa della firma, è il caso di evidenziare che solo l'autore della sottoscrizione potrebbe mettere in dubbio l'autenticità della firma, e non anche il terzo. Nel nostro Ordinamento, anche generale, è, infatti, consentito di disconoscere la propria sottoscrizione, ma non già di mettere in dubbio la firma di controparte. Secondo l'orientamento consolidato (Cass. 23669/2015) solo il presunto autore della firma ne potrebbe contestare l'autenticità, dichiarando che non sia la propria; non spetta, invece, all'altra parte impugnare tale sottoscrizione, anche se consapevole che ad apporla sia stato un altro soggetto. Peraltro è assorbente rilevare, sul punto, che la normativa di riferimento preveda che il procedimento sia instaurato su reclamo sottoscritto dal calciatore, così facoltizzando la possibilità per il ricorrente di stare in giudizio personalmente.

Parimenti infondata, e pertanto va rigettata, è l'eccezione dell'insussistenza dell'inadempimento da parte del sodalizio sportivo, atteso che l'art. 94 ter, comma 2, NOIF testualmente prescrive che gli accordi possono "(...) prevedere, in via alternativa e non concorrente, l'erogazione di una somma lorda annuale da corrisondersi in dieci rate mensili di uguale importo (...)". Tale evenienza risulta peraltro confermata dall'accordo economico sottoscritto fra le parti, ed in particolare dall'art. 3, ove è stato pattuito che la Società si sia impegnata ad erogare, entro la stagione sportiva, l'importo annuo pattuito in dieci rate mensili di uguale importo. A fronte, quindi, della previsione convenzionale in questione che contempla il pagamento in rate mensile, ne consegue che l'omesso pagamento, entro tale lasso temporale mensile, configuri l'inadempimento.

Va peraltro evidenziato, come correttamente evidenziato dalla Commissione Accordi Economici, che il termine di estinzione della presente obbligazione sia da ricollegare alla data di svincolo

intercorso fra le parti. È dalla data del 6 marzo 2018 che il sodalizio avrebbe dovuto estinguere la propria obbligazione.

Parimenti infondata è anche l'eccezione dell'obbligo di messa in mora, posto che alcuna norma federale imponga tale prescrizione, quale requisito di procedibilità della domanda.

Va peraltro evidenziato che il procedimento endofederale di competenza della Commissione Accordi Economici è disciplinato dall'art. 25 bis del Regolamento della L.N.D. e non soggiace alle previsioni codicistiche ordinarie.

Infondata inoltre è anche l'eccezione sulla quantificazione delle somme operata dalla Commissione Accordi Economici sia in ordine all'ammontare, che in ordine al lordo e non al netto delle ritenute di legge. Giova ricordare, in merito al riconoscimento dell'importo al lordo o al netto delle ritenute di legge, che in sede di accertamento contabile delle spettanze maturate in favore del tesserato, il sodalizio sportivo debba detrarre dalle somme lorde quelle corrisposte a titolo di oneri fiscali. In assenza però di prova non solo del pagamento degli importi dovuti, ma anche dei relativi oneri fiscali, l'accertamento e la liquidazione deve essere eseguita al lordo e non al netto degli oneri fiscali in quanto il sodalizio è considerato debitore esclusivo.

Per questi motivi.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Pescara Femminile e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE-LND.

Condanna la Società ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della calciatrice Pereira Vanessa Cristina, quantificate in € 400,00 (Euro quattrocento/00).

Dispone addebitarsi la tassa.

### III° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Giuseppe Lepore **Vice Presidente**, Avv. Lorenzo Coen, Avv. Angelo Pasquale Perta, Avv. Enrico Vitali **Componenti**; con l'assistenza alla segreteria dei Signori Salvatore Floriddia, Antonella Sansoni e Nicola Terra.

#### **26) RECLAMO N°. 219 DELLA SOCIETÀ SS JUVE STABIA SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD MAURIZIO LANZARO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 750 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE DE BLASIO DOMENICO), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E DEL 24.05.2018.**

Con reclamo notificato in data 22.06.2018, la Società SS Juve Stabia Srl ha impugnato dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione vertenze economiche la delibera della Commissione Premi, pubblicata sul C.U. n. 10/E del 24.05.2018, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento, in favore della Società ASD Maurizio Lanzaro, degli importi dovuti a titolo di premio di preparazione relativi al calciatore Raffaele Lorenzo, pari ad € 16.038,00, di cui € 11.880,00 a titolo di premio, ed € 4.158,00 a titolo di penale.

La SS Juve Stabia Srl, a fondamento del proprio gravame, eccepiva preliminarmente, il difetto della regolarità del contraddittorio del giudizio di primo grado, per non aver mai ricevuto la notifica del ricorso introduttivo.

Nel merito, l'appellante argomentava la non debenza del premio in questione, sul presupposto dell'intervenuta sottoscrizione da parte di entrambe le Società, in data 05.09.2016, di una quietanza liberatoria, debitamente vidimata, che produceva in giudizio.

Per questo motivo, la SS Juve Stabia Srl eccepiva l'illegittimità della richiesta di addebito sul proprio conto corrente dell'importo relativo al premio di preparazione e chiedeva, in via cautelare, l'emissione di un provvedimento di sospensione del pagamento dello stesso.

Concludeva pertanto l'appellante, chiedendo – ferma l'istanza cautelare – l'annullamento della decisione impugnata ovvero, in subordine, la riduzione del quantum dovuto al solo importo oggetto della penale.

La ASD Maurizio Lanzaro trasmetteva, in data 16.07.2018, le controdeduzioni con le quali, preliminarmente forniva la dimostrazione dell'avvenuta notifica alla controparte del ricorso introduttivo di primo grado, producendo in atti la copia del bollettino della raccomandata.

La parte resistente inoltre eccepiva la tardività della produzione della quietanza liberatoria, depositata per la prima volta nel presente giudizio di gravame, ed eccepiva altresì la tardività della notifica dell'appello, intervenuta decorsi n. 3 giorni dalla data di pubblicazione della decisione, ai sensi dell'art. 38 CGS.

All'udienza del 16 ottobre 2018 presenziava il legale della Juve Stabia Srl, il quale eccepiva la tardività dell'inoltro delle controdeduzioni, e per il resto si riportava al proprio atto.

All'esito dell'audizione, la vertenza veniva discussa e decisa.

Preliminarmente si rileva come, a fronte dell'eccezione svolta in udienza, la Juve Stabia Srl non abbia fornito la dimostrazione della tardività dell'inoltro delle controdeduzioni (producendo ad esempio l'avviso di ricevimento della raccomandata di inoltro del ricorso). Pertanto – in assenza di tale prova – le stesse devono considerarsi valide.

Tanto premesso, all'esito della produzione da parte della Juve Stabia Srl della quietanza liberatoria relativa al premio di preparazione in questione, si deve dichiarare la cessata materia del contendere in merito a quest'ultimo.

Infatti, risulta accertato che, in data 05 settembre 2016, la ASD Maurizio Lanzaro ha rilasciato il documento di cui trattasi, regolarmente depositato in pari data presso il Comitato Regionale Campania, con la quale dichiarava di rinunciare al percepimento del premio.

La liberatoria in questione, prodotta per la prima volta nella presente sede di gravame, risulta pertanto valida ed efficace ai sensi dell'art. 96 N.O.I.F., di talché si deve ritenere cessata la materia del contendere quanto al pagamento del premio di preparazione.

Con riguardo, invece, all'applicazione della penale, la decisione di primo grado deve essere confermata, in quanto in atti non v'è prova che prima della decisione alcuna delle due Società abbia trasmesso il documento alla Commissione Premi al fine di paralizzare l'ulteriore corso del procedimento.

Ne consegue che la delibera oggi impugnata è stata correttamente adottata, il che comporta, stante l'accoglimento del ricorso in quella sede, la legittima applicazione della penale ex art. 96 N.O.I.F..

Del resto, nessun pregio può attribuirsi alle contestazioni svolte dalla ASD Maurizio Lanzaro nelle controdeduzioni.

Ferma la produzione in giudizio della prova della corretta introduzione del giudizio in primo grado, la parte resistente non svolge alcuna contestazione in merito alla validità quietanza liberatoria, eccependo solamente – in maniera infondata – la tardività della relativa produzione in giudizio.

Da ultimo, seguendo l'ordine di trattazione seguito nelle controdeduzioni della parte resistente, si precisa come l'appello presentato dalla Juve Stabia Srl sia stato promosso tempestivamente, in quanto notificato "entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione impugnata", così come previsto dall'art. 30 comma 33 CGS, norma che disciplina lo svolgimento del contenzioso in questione.

Per questi motivi.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,  
dichiara cessata la materia del contendere.

Ferma la penale.

Dispone addebitarsi la tassa.

**27) RECLAMO N°. 3 DELLA SOCIETÀ ASD POLISPORTIVA GIOIOSA CONTRO LA SOCIETÀ ASD TYRRENIUM CLUB AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 863 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE RAFFAELE LORENZO), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E DEL 13.06.2018.**

Con reclamo notificato in data 03.07.2018, la Società ASD Polisportiva Gioiosa ha impugnato dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze economiche la delibera della Commissione Premi, pubblicata sul C.U. n. 11/E del 13.06.2018, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento, in favore della Società ASD Tyrrenium Club, degli importi dovuti a titolo di premio di preparazione relativi al calciatore Raffaele Lorenzo, pari ad € 1.569,75, di cui € 1.255,80 a titolo di premio, ed € 313,95 a titolo di penale.

La ASD Polisportiva Gioiosa, a fondamento del proprio gravame, rilevava che il calciatore Raffaele era stato in precedenza tesserato con vincolo annuale dalla Società resistente nella stagione sportiva 2016/17 e che, successivamente, prima di essere tesserato con vincolo pluriennale, era stato svincolato in forza di accordo ai sensi dell'art. 108 NOIF.

In assenza di controdeduzioni, la vertenza è stata quindi decisa nella riunione del 16.10.2018.

L'appello è infondato e deve essere rigettato.

Tutto quanto dedotto dalla ASD Polisportiva Gioiosa nel suo atto di appello non ha alcuna attinenza circa il diritto della ASD Tyrrenium Club al percepimento del premio di preparazione oggetto di causa.

Infatti, tale importo è dovuto in quanto il calciatore in questione ha svolto l'attività sportiva nella stagione sportiva 2016/17 in favore della Società resistente in forza del tesseramento annuale intervenuto in data 11.11.2016. A nulla rileva la circostanza secondo cui lo stesso sarebbe risultato svincolato all'esito di accordo ex art. 108 NOIF.

Come noto, la ratio sottesa all'istituto in esame consiste nello sviluppare ed incentivare la formazione di giovani calciatori e "premiare" le Società di puro settore giovanile mediante un sistema solidaristico, che vede le Società "maggiori" pagare un contributo alle Società "inferiori", laddove si verifichi quanto previsto dalla normativa in analisi.

In tal senso, è evidente che le circostanze dedotte dall'appellante non possano avere alcuna attinenza in merito alla debenza del premio.

Tanto considerato.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,



rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Polisportiva Gioiosa e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Dispone addebitarsi la tassa.

**28) RECLAMO N°. 220 DELLA SOCIETÀ CSC RONCADELLE CALCIO CONTRO LA SOCIETÀ ASD SPORTING CLUB BRESCIA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 723 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE AUGUGLIARO LUCA), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E DEL 24.05.2018.**

Ordinanza.

**29) RECLAMO N°. 14 DELLA SOCIETÀ SSD POL. SARNESE 1926 ARL CONTRO LA SOCIETÀ USD SAN NICOLA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 853 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE MUCCIO FABIO), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E DEL 13.06.2018.**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,  
preso atto che la Società SSD Pol. Sarnese 1926 arl ha omesso l'invio del reclamo alla controparte e non ha provveduto al versamento della prescritta tassa reclamo, violando così il disposto dell'art. 33, commi 5 e 8 CGS;

dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla Società SSD Pol. Sarnese 1926 arl.

Dispone addebitarsi la tassa.

**30) RECLAMO N°. 197 DELLA SOCIETÀ ASD SA PORCIA CONTRO LA SOCIETÀ ASD CAVOLANO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. NN. 97-98-117-168 – PREMI DI PREPARAZIONE PER I CALCIATORI BIANCHINI ENRICO – BIGNU MARCO – DAINESE MATTIA – POMPILII LUCA), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 21.09.2018.**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,  
preso atto che la Società ASD SA Porcia ha omesso l'invio del reclamo alla controparte, violando così il disposto dell'art. 33, comma 5 CGS;

dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla Società ASD SA Porcia.

Dispone incamerarsi la tassa.

**31) RECLAMO N°. 201 DELLA SOCIETÀ ASD BORGOVERCELLI CONTRO LA SOCIETÀ ASD SANTHIÀ CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 672 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE GAJON NICHOLAS), PUBBLICATA NEL C.U. 9/E DEL 26.04.2018.**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,  
preso atto che la Società ASD Borgovercelli ha omesso l'invio del reclamo alla controparte, violando così il disposto dell'art. 33, comma 5 CGS;

dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla Società ASD Borgovercelli.

Dispone incamerarsi la tassa.

**32) RECLAMO N°. 202 DELLA SOCIETÀ ASD BORGOVERCELLI CONTRO LA SOCIETÀ ASD RIVER SESIA CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 633 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE ABATE MATTIA), PUBBLICATA NEL C.U. 9/E DEL 26.04.2018.**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,  
preso atto che la Società ASD Borgovercelli ha omissso l'invio del reclamo alla controparte, violando così il disposto dell'art. 33, comma 5 CGS;  
dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla Società ASD Borgovercelli.  
Dispone incamerarsi la tassa.

**33) RECLAMO N°. 203 DELLA SOCIETÀ ASD BORGOVERCELLI CONTRO LA SOCIETÀ ASD RIVER SESIA CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 693 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE PAVESI DENNY), PUBBLICATA NEL C.U. 9/E DEL 26.04.2018.**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,  
preso atto che la Società ASD Borgovercelli ha omissso l'invio del reclamo alla controparte, violando così il disposto dell'art. 33, comma 5 CGS;  
dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla Società ASD Borgovercelli.  
Dispone incamerarsi la tassa.

**34) RECLAMO N°. 204 DELLA SOCIETÀ ASD BORGOVERCELLI CONTRO LA SOCIETÀ ASD RIVER SESIA CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 693 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE TREVISO ANDREA), PUBBLICATA NEL C.U. 9/E DEL 26.04.2018.**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,  
preso atto che la Società ASD Borgovercelli ha omissso l'invio del reclamo alla controparte, violando così il disposto dell'art. 33, comma 5 CGS;  
dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla Società ASD Borgovercelli.  
Dispone incamerarsi la tassa.

**Il Presidente DEL TFN  
Sez. Vertenze Economiche  
Avv. Stanislao Chimenti**

**Publicato in Roma il 17 dicembre 2018.**

**Il Segretario Federale  
Antonio Di Sebastiano**

**Il Presidente Federale  
Gabriele Gravina**